

**32**

**DISCIPLINA**

## Sommario

<b>NORMATIVA</b> .....	<b>4</b>
<b>Legge 27 aprile 1982, n. 186</b> .....	<b>5</b>
Art. 13. <i>Attribuzioni del consiglio di presidenza</i> .....	5
Art. 32. <i>Disciplina</i> .....	5
Art. 33. <i>Titolarità dell'azione disciplinare ed istruttoria del procedimento</i> .....	5
Art. 34. <i>Decisione del procedimento disciplinare</i> .....	5
<b>Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511</b> .....	<b>6</b>
Art. 17. <i>Disposizione generale</i> .....	6
Art. 18. <i>Responsabilità disciplinare dei magistrati</i> .....	7
Art. 19. <i>Sanzioni disciplinari</i> .....	7
Art. 20. <i>Ammonimento</i> .....	7
Art. 21. <i>Altre sanzioni disciplinari</i> .....	8
Art. 27. <i>Titolarità dell'azione disciplinare</i> .....	8
Art. 28. <i>Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale</i> .....	9
Art. 29. <i>Effetti disciplinari dei giudicati penali</i> .....	9
Art. 30. <i>Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare</i> .....	10
Art. 31. <i>Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale</i> .....	10
Art. 32. <i>Istruttoria nel procedimento disciplinare</i> .....	11
Art. 33. <i>Chiusura dell'istruzione</i> .....	11
Art. 34. <i>Discussione nel giudizio disciplinare</i> .....	12
Art. 35. <i>Sentenza disciplinare</i> .....	13
Art. 36. <i>Corresponsione degli arretrati al magistrato sospeso</i> .....	13
Art. 37. <i>Impugnazioni delle decisioni dei Tribunali disciplinari</i> .....	13
Art. 38. <i>Disposizione speciale per gli uditori</i> . <sup>(58)</sup> .....	14
<b>Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916</b> .....	<b>15</b>
Art. 59. <i>Azione disciplinare</i> .....	15
<b>Regio Decreto 26 aprile 1924, n. 1054</b> .....	<b>17</b>
Art. 5.....	17
<b>Legge 13 aprile 1988, n. 117</b> .....	<b>18</b>
Art. 9. <i>Azione disciplinare</i> .....	18
<b>Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109</b> .....	<b>19</b>
Art. 30. <i>Ambito di applicazione</i> .....	19
Art. 31. <i>Abrogazioni</i> .....	19
<b>Legge 12 gennaio 1991 n. 13</b> .....	<b>20</b>

Art. 1 .....	20
Art. 2 .....	20
<b>CRITERI.....</b>	<b>21</b>
<b>Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza .....</b>	<b>22</b>
Articolo 39 Titolarità dell'azione disciplinare .....	22
Articolo 39 bis .....	22
Articolo 40 Accertamenti preliminari.....	22
Articolo 41 Contestazione dei fatti.....	23
Articolo 42 Istruttoria.....	23
Articolo 43 Decisione .....	24
<b>Relazione illustrativa sulle modifiche apportate al Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (Decreto del 6 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006) in materia di procedimento disciplinare (introduzione art. 39 bis e sostituzione artt. 43 e 43 del Regolamento).....</b>	<b>26</b>
Delibera del Consiglio di Presidenza del 3 luglio 2020 .....	26
<b>DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA QUALITÀ, LA TEMPESTIVITÀ E L'EFFICIENTAMENTO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>33</b>
Delibera del Consiglio di Presidenza del 18 gennaio 2013 .....	33
<b>Relazione sull'impatto regolatorio della nuova delibera sui carichi di lavoro dei magistrati amministrativi.....</b>	<b>54</b>
Delibera del Consiglio di Presidenza del 25 gennaio 2013 .....	54
<b>Criteri per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali dei magistrati amministrativi.....</b>	<b>57</b>
Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 gennaio 2016, come modificata dalla delibera n. 10 del 1° febbraio 2021, adottata nella seduta del Plenum del 15 gennaio 2021 .....	57
<b>Criteri per il monitoraggio previsto dall'art. 2 bis della delibera 15 gennaio 2016 .....</b>	<b>60</b>
Delibera del Consiglio di Presidenza del 9 giugno 2017.....	60
<b>Norme generali per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi.....</b>	<b>61</b>
Delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 .....	61
<b>Proposta di iniziativa legislativa in materia di disciplina dei magistrati amministrativi .....</b>	<b>66</b>
Delibera del Consiglio di Presidenza dell'8 febbraio 2013, come integrata dalla delibera 6 novembre 2015.....	66
<b>APPENDICE STORICA.....</b>	<b>79</b>
<b>Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza .....</b>	<b>80</b>
Decreto del 6 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006 – artt 39 - 43.....	80

# NORMATIVA

**Legge 27 aprile 1982, n. 186**

**Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.**

*(Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117)*

*Art. 13. Attribuzioni del consiglio di presidenza.*

*Art. 32. Disciplina.*

*Art. 33. Titolarità dell'azione disciplinare ed istruttoria del procedimento.*

*Art. 34. Decisione del procedimento disciplinare.*

## **Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511**

### **Guarentigie della magistratura.**

*(Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 1946, n. 136)*

#### *TITOLO II*

*Della disciplina della magistratura*

##### *Sezione I*

*Della sorveglianza sui magistrati.*

**13.** *Poteri di sorveglianza spettanti al Ministro.*

**14.** *Poteri di sorveglianza sui magistrati giudicanti.*

**15.** *Poteri di sorveglianza del presidente e del pretore in udienza.*

**16.** *Poteri di sorveglianza sui magistrati requirenti.*

##### *Sezione II*

*Della disciplina dei magistrati.*

**17.** *Disposizione generale.*

**18.** *Responsabilità disciplinare dei magistrati.*

**19.** *Sanzioni disciplinari.*

**20.** *Ammonimento.*

**21.** *Altre sanzioni disciplinari.*

##### *Capo IV*

*Del procedimento disciplinare.*

**27.** *Titolarità dell'azione disciplinare.*

**28.** *Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale.*

**29.** *Effetti disciplinari dei giudicati penali.*

**30.** *Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.*

**31.** *Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale.*

**32.** *Istruttoria nel procedimento disciplinare.*

**33.** *Chiusura dell'istruzione.*

**34.** *Discussione nel giudizio disciplinare.*

**35.** *Sentenza disciplinare.*

**36.** *Corresponsione degli arretrati al magistrato sospeso.*

**37.** *Impugnazioni delle decisioni dei Tribunali disciplinari.*

**38.** *Disposizione speciale per gli uditori.*

*[omissis]*

### **Sezione II**

#### **Della disciplina dei magistrati.**

**Art. 17.** *Disposizione generale.*

I magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto.

*(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).*

**Art. 18. Responsabilità disciplinare dei magistrati.**

Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

*(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).*

**Art. 19. Sanzioni disciplinari.**

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) l'ammonimento;
- 2) la censura;
- 3) la perdita dell'anzianità;
- 4) la rimozione;
- 5) la destituzione.

Le sanzioni disciplinari, ad eccezione dell'ammonimento, devono essere precedute dal procedimento disciplinare stabilito, dal presente decreto, salvo quanto è disposto dall'art. 38 relativamente agli uditori.

Il magistrato, al quale è attribuito un fatto che può importare una delle sanzioni previste nei nn. 4 e 5 del presente articolo, non ha diritto di sottrarsi al procedimento disciplinare e ai conseguenti provvedimenti per effetto delle sue dimissioni, che il Ministro per la grazia e giustizia <sup>(18)</sup> ha facoltà di respingere.

(18) Ora Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 10, L. 24 marzo 1958, n. 195.

*(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).*

**Art. 20. Ammonimento.**

L'ammonimento consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del magistrato all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un procedimento disciplinare, è disposto dal Ministro per la grazia e giustizia o dal magistrato che ha il potere di sorveglianza <sup>(21)</sup>.

L'ammonimento è rivolto oralmente dal capo gerarchico immediato, il quale ne redige verbale, trasmettendone copia al Ministero.

Entro i successivi trenta giorni il magistrato cui fu rivolto l'ammonimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

*(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).*

### **Art. 21. Altre sanzioni disciplinari.**

La censura consiste in un biasimo formale per la trasgressione accertata a carico del magistrato.

Il provvedimento che infligge la censura è eseguito dal capo gerarchico immediato del magistrato.

Il magistrato che esegue il provvedimento redige verbale, con la indicazione della trasgressione commessa. Copia del verbale è trasmessa al Ministero.

La perdita dell'anzianità può estendersi da due mesi a due anni, ed ha per effetto il ritardo, di durata corrispondente a quella della sanzione inflitta, nella ammissione ad esami, concorsi e scrutini, e nelle promozioni.

Lo spostamento nel ruolo, conseguente alla perdita dell'anzianità, non può essere inferiore ad un quarantesimo, né superiore ad un decimo dei posti di organico del relativo grado, ed è determinato dallo stesso Tribunale disciplinare.

Il Tribunale disciplinare <sup>(24)</sup>, quando infligge una sanzione più grave dell'ammonizione, può stabilire che il magistrato, anche se inamovibile, sia trasferito di ufficio.

La destituzione può comportare la perdita totale o parziale del trattamento di quiescenza, da deliberarsi dallo stesso Tribunale disciplinare.

Il magistrato rimosso o destituito non può essere riammesso in servizio.

In ogni caso, rimane fermo il disposto dell'art. 155, primo e secondo capoverso del vigente ordinamento giudiziario.

Vedi anche art. 61, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(24) Ora, sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(25) Ora, sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

*(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).*

## **Capo IV**

### **Del procedimento disciplinare.**

#### **Art. 27. Titolarità dell'azione disciplinare.**

La azione disciplinare è promossa, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, dal pubblico Ministero presso il Tribunale disciplinare competente.



*(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto.)*

**Art. 28. Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale.**

Il procedimento disciplinare è promosso indipendentemente dall'azione civile o penale che procede dal medesimo fatto, od anche se il procedimento civile o penale è in corso.

Nel caso in cui il magistrato sia sottoposto a procedimento penale, si applicano gli artt. 3 del Codice di procedura penale<sup>1</sup> e 31 del presente decreto. Qualora nei confronti del magistrato sia pronunciata sentenza penale, si applica l'art. 29 del presente decreto.

*(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).*

**Art. 29. Effetti disciplinari dei giudicati penali.**

Il magistrato incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale, ovvero condannato alla reclusione per delitto non colposo, diversa da quelli previsti dagli artt. 581, 582 capv. 594 e 612 prima parte del Codice penale, è destituito di diritto, e può, con le forme stabilite per il procedimento disciplinare, essere privato in tutto o in parte del trattamento di quiescenza.

Il magistrato che, negli stessi casi, viene prosciolto dal giudice penale con sentenza, pronunciata nell'istruzione o nel giudizio, per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato ovvero per improponibilità o improseguibilità dell'azione penale, deve sempre essere sottoposto al procedimento disciplinare.

In tutti gli altri casi di condanna o di proscioglimento, il Ministro decide se deve farsi luogo a procedimento disciplinare.

Nel procedimento disciplinare fa sempre stato l'accertamento dei fatti che formarono oggetto del giudizio penale, risultanti dalla sentenza passata in giudicato.

---

<sup>1</sup> Si riporta il testo dell'abrogato art. 3 c.p.p. 1930:

**(Rapporti concernenti reati che risultano in procedimenti civili, amministrativi o disciplinari).**

*Quando nel corso di un giudizio civile apparisce alcun fatto, nel quale può ravvisarsi un reato perseguibile d'ufficio, il giudice deve farne rapporto al procuratore del Re, trasmettendogli le informazioni e gli atti occorrenti. Altrettanto deve fare trattandosi di reato non perseguibile d'ufficio, qualora sia presentata querela, richiesta o istanza all'autorità competente.*

*Se viene iniziata l'azione penale, e la cognizione del reato influisce sulla decisione della controversia civile, il giudizio civile è sospeso, quando la legge non dispone altrimenti, fino a che sia pronunciata nell'istruzione la sentenza di proscioglimento non più soggetta a impugnazione o nel giudizio la sentenza la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna.*

*Le disposizioni precedenti si applicano anche ai giudizi davanti alle giurisdizioni amministrative e ai giudizi disciplinari davanti alle pubbliche Autorità.*

*Quando l'azione penale è già in corso, il giudice civile o amministrativo o la pubblica Autorità che procede disciplinarmente ordina la sospensione del giudizio.*

*(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).*

**Art. 30. Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.**

All'inizio o nel corso del procedimento, il Tribunale disciplinare <sup>(32)</sup>, su richiesta del Ministro o del pubblico Ministero presso il Tribunale stesso, può, sentito l'incolpato, disporre la sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio.

Al magistrato sospeso, od alla moglie ed ai figli minorenni, può essere attribuito un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

In caso di urgenza, i provvedimenti di cui ai precedenti commi possono essere adottati con decreto del Ministro, il quale però deve richiedere contemporaneamente il giudizio disciplinare <sup>(33)</sup>.

Il Tribunale disciplinare <sup>(34)</sup> può, anche di ufficio, revocare la sospensione, o concedere l'assegno alimentare negato o modificare la misura di quello concesso.

Contro i provvedimenti emanati dal Consiglio giudiziario ai sensi dei precedenti commi, è ammesso ricorso alla Corte disciplinare, da parte dell'incolpato o del pubblico Ministero presso il Tribunale disciplinare entro cinque giorni dalla comunicazione, e da parte del Ministro entro venti giorni dalla comunicazione stessa.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ed è presentato a norma dell'art. 37.

(32) Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(33) Vedi ora art. 57, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(34) Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

*(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).*

**Art. 31. Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale.**

Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio, e collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal giorno in cui è stato emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.

Qualora l'arresto sia avvenuto senza ordine o mandato, la sospensione decorre dal giorno dell'arresto se l'autorità giudiziaria ha ritenuto che l'imputato deve rimanere in istato di detenzione a norma dell'art. 246 del Codice di procedura penale.

Il magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo può, con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia, essere provvisoriamente sospeso dalle funzioni e dallo stipendio <sup>(36)</sup>.

Il Ministro per la grazia e giustizia può concedere al magistrato sospeso, o alla moglie e ai figli minorenni di lui, un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo <sup>(37)</sup>.

In caso di sentenza di proscioglimento il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e assegni non percepiti, detratta la somma corrisposta per assegno alimentare, salvo che, essendo istituito o istituendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sia altrimenti disposto <sup>(38)</sup>

(36) Vedi ora art. 58, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(37) Vedi ora art. 58, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(38) La Corte costituzionale, con sentenza 3-22 luglio 2003, n. 264 (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 30, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 sollevata in riferimento all'art. 3 della *Costituzione*.

*(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).*

### **Art. 32. Istruttoria nel procedimento disciplinare.**

Il pubblico Ministero procede in via sommaria alla istruttoria, o richiede l'istruzione formale al presidente del Tribunale disciplinare <sup>(40)</sup>.

Quando debba procedersi ad istruzione formale, le funzioni di istruttore sono conferite dal presidente ad uno dei componenti del Tribunale disciplinare.

Per l'istruzione si osservano, in quanto compatibili, le norme relative alla istruzione dei procedimenti penali.

Il pubblico Ministero o il commissario istruttore per gli atti da compiersi fuori della sua residenza, può richiedere un altro magistrato superiore in grado o più anziano del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.

I periti e i testimoni sono sentiti previa prestazione del giuramento, nel modo indicato dagli artt. 142, 316 e 449 del Codice di procedura penale.

Sono applicabili, quanto ai periti e ai testimoni, le disposizioni degli artt. 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del Codice penale.

(40) Vedi ora art. 59, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

*(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).*

### **Art. 33. Chiusura dell'istruzione.**

Compiuta la istruzione, il pubblico Ministero formula le sue richieste, sulle quali il Tribunale disciplinare <sup>(42)</sup> provvede in Camera di consiglio.

Il Tribunale disciplinare <sup>(43)</sup> dichiara non farsi luogo a rinvio al dibattimento solo se, su conforme richiesta del pubblico Ministero, ritiene che dalle prove risultino esclusi gli addebiti.

In ogni altro caso, il presidente del Tribunale disciplinare <sup>(44)</sup> fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, e decide se i testi ed i periti sentiti nella istruzione, o alcuni di essi, debbono essere nuovamente sentiti.

Il decreto è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata, al pubblico Ministero ed al magistrato, il quale ha diritto di comparire personalmente.

(42) Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(43) Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(44) Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

*(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).*

#### **Art. 34. Discussione nel giudizio disciplinare.**

Nella discussione orale un membro del Tribunale disciplinare <sup>(46)</sup>, nominato dal presidente fra quelli che non hanno avuto l'incarico di istruttore, fa la relazione.

La discussione ha luogo a porte chiuse. Non è ammessa l'assistenza di difensori o di consulenti tecnici, ma l'incolpato può farsi assistere da altro magistrato, di grado non inferiore a giudice od equiparato ed a consigliere di Corte di appello od equiparato, rispettivamente per i giudizi davanti ai Consigli giudiziari e per quelli davanti alla Corte disciplinare <sup>(47)</sup> <sup>(48)</sup> <sup>(49)</sup>.

Si osservano, in quanto compatibili con la natura del procedimento e con le disposizioni del presente decreto, le norme dei dibattimenti penali<sup>(50)</sup>.

---

(46) Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(47) La distinzione non sussiste più, data la competenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(48) La Corte costituzionale, con sentenza 26 maggio-8 giugno 1994, n. 220 (Gazz. Uff. 15 giugno 1994, n. 25, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, nella parte in cui non consente alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di disporre d'ufficio la nomina di un magistrato difensore. La Corte costituzionale, con sentenza 13-16 novembre 2000, n. 497 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, secondo comma, nella parte in cui esclude che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere da un avvocato.

(49) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 13 aprile 1995, n. 119 (Gazz. Uff. 19 aprile 1995, n. 16, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

*(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).*

**Art. 35. Sentenza disciplinare.**

Il Collegio delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e le conclusioni del pubblico Ministero, sentito per ultimo l'incolpato. Il pubblico Ministero non assiste alla deliberazione in Camera di consiglio.

Se non è raggiunta prova sufficiente delle colpe del magistrato, ma risulta che egli ha perduto nella opinione pubblica la stima, la fiducia e la considerazione richieste dalla sua funzione, può essere deliberata la dispensa dall'ufficio.

*(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).*

**Art. 36. Corresponsione degli arretrati al magistrato sospeso.**

Quando l'incolpato è, con sentenza definitiva, assolto o condannato a pena diversa dalla rimozione o destituzione, cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta, e sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e degli altri assegni non percepiti.

*(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).*

**Art. 37. Impugnazioni delle decisioni dei Tribunali disciplinari.**

Avverso le decisioni dei Consigli giudiziari possono ricorrere alla Corte disciplinare l'incolpato, il pubblico Ministero presso il Consiglio ed il Ministro per la grazia e giustizia <sup>(53)</sup>.

Il ricorso deve essere depositato nella segreteria del Consiglio giudiziario che ha emessa la decisione impugnata entro dieci giorni dalla pronuncia. Il termine per il Ministro è di giorni venti dalla comunicazione <sup>(54)</sup>.

Se l'incolpato non è presente al dibattimento, il termine decorre per lui dalla comunicazione del dispositivo.

La dichiarazione di impugnazione dell'incolpato può essere presentata anche al proprio superiore gerarchico, e quella del Ministro può essere depositata anche nella segreteria della Corte disciplinare per la magistratura.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

In ogni tempo può essere richiesta, dal Ministro o dall'interessato o, se questi sia morto, da un suo erede o prossimo congiunto, che ne abbia interesse anche soltanto morale, la revisione del procedimento disciplinare, se siano sopravvenuti nuovi fatti, o nuovi elementi di prova, ovvero se risulti che la decisione fu determinata da errore di fatto o da falsità <sup>(55)</sup>.

Avverso le sentenze dei Tribunali disciplinari <sup>(56)</sup> non è ammesso alcun altro gravame].

(53) Vedi, ora, art. 17 ult. co., *L. 24 marzo 1958, n. 195*.

(54) Vedi, ora, art. 60, *D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916*.

(55) Vedi, anche, art. 62, *D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916*.

(56) Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

*(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).*

**Art. 38. Disposizione speciale per gli uditori.** <sup>(58)</sup>

Le disposizioni sul procedimento disciplinare non si applicano agli uditori, ai quali le sanzioni previste dal precedente art. 19 sono inflitte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello nella cui circoscrizione trovasi l'ufficio al quale l'uditore è addetto, fermo il disposto dell'art. 3 per la dispensa di uditori con funzioni giudiziarie.

Si applica il disposto dell'art. 4] <sup>(59)</sup>.

(58) Vedi, ora, artt. 4 e 10 n. 3, *L. 24 marzo 1958, n. 195*.

(59) Articolo abrogato dall'art. 31, *D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109*, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto.

**Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.**

**Disposizioni di attuazione e di coordinamento della L. 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie.**

*(Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 settembre 1958, n. 232)*

*Art. 59. Azione disciplinare.*

I rapporti relativi a fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare sono trasmessi al Ministro e al Procuratore Generale presso la Corte suprema di cassazione.

Il Ministro promuove l'azione disciplinare mediante richiesta al Procuratore Generale presso la Corte suprema di cassazione.

Il Procuratore Generale inizia l'azione disciplinare richiedendo al Consiglio superiore della magistratura l'istruzione formale, ovvero comunicando allo stesso Consiglio che procede con istruzione sommaria.

Il Procuratore Generale, quando intende promuovere l'azione disciplinare avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'art. 14 della legge, ne dà notizia al Ministro dieci giorni prima, indicando sommariamente i fatti per i quali intende procedere. Il Ministro, se ritiene che l'azione disciplinare debba essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore Generale anche dopo l'inizio dell'azione stessa.

La comunicazione preventiva di cui al comma precedente non è richiesta quando il Procuratore Generale contesta o chiede che siano contestati nuovi fatti durante il corso dell'istruzione.

L'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dello addebito disciplinare <sup>(13)</sup>.

La richiesta del Ministro al procuratore generale ovvero la richiesta o la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento <sup>(14)</sup>.

Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che gli viene addebitato. Gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare <sup>(15)</sup>.

Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Nei due anni successivi dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta <sup>(16)</sup> <sup>(17)</sup>.

Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare è trasmessa copia al Ministro <sup>(18)</sup>.

Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimità costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui è pronunciata la sentenza o il decreto indicati nell'articolo 3 del codice di procedura penale, ovvero dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini è altresì sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento è rinviato a richiesta dell'incolpato <sup>(19)</sup> <sup>(20)</sup>.

(13) Gli attuali commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto dell'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1.

(14) Gli attuali commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto dell'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1.

(15) Gli attuali commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto dell'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1.

(16) Gli attuali commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto dell'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1.

(17) La Corte costituzionale, con sentenza 12-28 dicembre 1990, n. 579, (Gazz. Uff. 2 gennaio 1991, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 12, quarto comma, L. 3 gennaio 1981, n. 1 - più esattamente, art. 59, nono comma, del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, nel testo sostituito dall'art. 12, quinto comma, della L. 3 gennaio 1981, n. 1, nella parte in cui non estende i termini ivi fissati al procedimento di rinvio.

(18) Gli attuali commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto dell'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1.

(19) Gli attuali commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto dell'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1.

(20) Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).



**Regio Decreto 26 aprile 1924, n. 1054**

**Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato**

*(Pubblicato nella G.U. 7 luglio 1924, n. 158)*

*Art. 5*

**Legge 13 aprile 1988, n. 117**

**Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e  
responsabilità civile dei magistrati.**

*(Pubblicata nella G.U. 15.4.1988, n. 88)*

*Art. 9. Azione disciplinare.*

**Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109**

**Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150.**

*(Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 marzo 2006, n. 67)*

*Art. 30. Ambito di applicazione.*

*Art. 31. Abrogazioni.*

**Legge 12 gennaio 1991 n. 13**

**Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.**

*(Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1991, n. 14)*

*Art. 1*

*Art. 2*

# CRITERI

## **Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza**

***(Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza del 6 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006) artt. 39 – 43 con le modifiche apportate con delibera del CPGA del 3 luglio 2020.***

### **CAPO VI**

#### **DISCIPLINA**

##### **Articolo 39 Titolarità dell'azione disciplinare**

Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente del Consiglio di Stato.

##### **Articolo 39 bis <sup>2</sup>**

La Seconda Commissione del Consiglio di Presidenza trasmette ai titolari dell'azione, tramite apposito rapporto, informazioni complete su fatti di possibile rilevanza disciplinare che il Consiglio abbia appreso nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

##### **Articolo 40 Accertamenti preliminari**

1. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di apertura del procedimento disciplinare il Consiglio di Presidenza deferisce la questione alla Commissione di cui all'Articolo 33, comma secondo, della legge 27 aprile 1982 n. 186, scegliendo di norma i componenti tra i membri effettivi della seconda Commissione permanente. La Commissione disciplinare procede agli accertamenti preliminare entro trenta giorni.
2. Contestualmente alla nomina dei tre componenti il Consiglio di Presidenza designa il nominativo di due supplenti.
3. Qualora un componente della Commissione, non possa partecipare, per qualsiasi impedimento, alla seduta della Commissione stessa, impedendone così il funzionamento, sarà sostituito da uno dei supplenti designati senza che siano ripetute le attività già espletate, delle quali viene presa cognizione dal supplente.
4. Dell'avvenuta sostituzione e presa cognizione, da parte del supplente, delle attività già espletate si dà atto nel verbale della Commissione.

---

<sup>2</sup> Articolo introdotto con delibera del CPGA del 3 luglio 2020 *(la modifica si applica ai procedimenti disciplinari instaurati successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo testo).*

## **Articolo 41**

### **Contestazione dei fatti**

Il Consiglio, sulla base delle risultanze emerse dagli accertamenti preliminari, contesta i fatti al magistrato con invito a presentare entro trenta giorni le eventuali giustificazioni.

## **Articolo 42**

### **Istruttoria**

1. Il Consiglio, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la Commissione di cui all'Articolo 40 di procedere all'istruttoria.
2. Nell'ambito dell'attività istruttoria, la Commissione di cui all'Articolo 40, in particolare, richiede al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa atti e documenti in suo possesso; chiede informazioni alle competenti Procure della Repubblica, o al Giudice che procede, nei casi di indagine o pendenza di un procedimento penale a carico dell'interessato; acquisisce documentazione da altre Amministrazioni nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; procede alla audizione di persone a conoscenza dei fatti contestati; provvede sulle istanze di accesso dell'interessato ai sensi dell'Articolo 42 bis.
3. Nel valutare le istanze istruttorie, la commissione di cui all'articolo 40 può prendere in considerazione anche elementi e circostanze di fatto non utilizzati dal Giudice penale.
4. L'istruttoria deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data in cui ne è stato dato l'incarico alla Commissione prevista dall'Articolo 40, con deposito dei relativi atti presso la segreteria del Consiglio di Presidenza.
5. La segreteria deve dare immediata comunicazione all'interessato di ogni deliberazione adottata nel corso dell'istruttoria.

## **Articolo 42 bis**

### **Accesso agli atti del procedimento disciplinare<sup>3</sup>**

1. L'accesso agli atti è escluso nel corso degli accertamenti preliminari di cui all'art. 40 e sino alla contestazione dei fatti di cui all'art. 41.
2. Con la nota di contestazione dei fatti di cui all'art. 41, all'incolpato viene comunicata la possibilità di richiedere l'accesso agli atti del fascicolo relativo agli accertamenti preliminari.
3. Nel corso dell'istruttoria formale di cui all'art. 42, le istanze di accesso dell'incolpato sono accolte con differimento alla chiusura dell'istruttoria e contestuale deposito dei relativi atti ai sensi dell'art. 42, comma 2°.
4. In tutti i casi di accesso consentito ai sensi dei commi precedenti, esso può essere esteso, ove richiesto, a qualsivoglia atto o documento acquisito al fascicolo disciplinare, utilizzato o meno ai fini dell'incolpazione, purché non dichiarato

---

<sup>3</sup> Articolo introdotto con delibera del CPGA n. 3 del 22 gennaio 2020 (*la modifica si applica ai procedimenti disciplinari instaurati successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo testo*).

irricevibile dalla II Commissione del Consiglio di Presidenza o dalla Commissione di cui all'art. 33, comma 2°, legge 27 aprile 1982, n. 186.

5. L'accesso agli atti richiesto da soggetti diversi dall'incolpato è negato sino a che pende il procedimento disciplinare.

6. Alle comunicazioni e trasmissioni di cui ai precedenti commi provvedono per quanto di rispettiva competenza il Segretario del Consiglio di Presidenza e il Responsabile del Procedimento della Commissione di cui all'art. 33, legge 27 aprile 1982, n. 186.”

### **Articolo 43** **Decisione<sup>4</sup>**

1. Il Presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine per la conclusione dell'istruttoria, fissa con decreto la data della discussione dinanzi al Consiglio di Presidenza.

2. Il decreto è notificato all'interessato almeno quaranta giorni prima della discussione. Entro questo termine l'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti nonché depositare, non oltre dieci giorni prima della discussione, le sue difese.

3. Nella seduta fissata per la trattazione la relazione è svolta da un componente designato dalla Commissione istruttoria che, ove più componenti rivestano la medesima qualifica, è il più anziano della qualifica. Il magistrato interessato ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato amministrativo ovvero da un avvocato del libero foro e in ogni caso ha per ultimo la parola.

4. In seduta riservata immediatamente successiva, il relatore riassume quanto emerso in Commissione istruttoria e, anche alla luce delle risultanze della audizione, formula una proposta.

4 bis. Acquisite in sede di discussione eventuali opinioni e proposte, il Presidente pone in votazione successiva, senza consentire ulteriori interventi:

- a) l'accoglimento di eventuali eccezioni preliminari;
- b) il proscioglimento perché il fatto non sussiste;
- c) il proscioglimento perché l'interessato non lo ha commesso;

---

<sup>4</sup> Articolo sostituito con delibera CPGA del 3 luglio 2020 (*la modifica si applica ai procedimenti disciplinari instaurati successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo testo*).

Il testo precedente era il seguente:

1. Il Presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine per la conclusione dell'istruttoria, fissa con decreto la data della discussione dinanzi al Consiglio di Presidenza.

2. Il decreto è notificato all'interessato almeno quaranta giorni prima della discussione. Entro questo termine l'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti nonché depositare, non oltre dieci giorni prima della discussione, le sue difese.

3. Nella seduta fissata per la trattazione il componente della Commissione istruttoria più anziano nella qualifica svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato amministrativo ovvero da un avvocato del libero foro e in ogni caso ha per ultimo la parola.

4. Il Consiglio assume le sue determinazioni immediatamente dopo la discussione, con deliberazione motivata.

5. Ove il Consiglio si determini per la rimozione, o in qualunque momento del procedimento disciplinare la sospensione cautelare del magistrato dall'ufficio, il Presidente provvede ad investire della questione l'Adunanza Generale del Consiglio di Stato per la formulazione del parere previsto dall'Articolo 5 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, richiamato dall'Articolo 13 pen. comma della legge 27 aprile 1982A, n. 186.

6. Il Consiglio acquisisce il predetto parere e adotta in via definitiva i provvedimenti di propria competenza.



- d) il proscioglimento perché il fatto non costituisce illecito disciplinare;
- e) il proscioglimento perché è insufficiente la prova dell'illecito disciplinare.

Ove in una di tali votazioni la proposta di accoglimento o proscioglimento raggiunga la maggioranza, l'interessato è prosciolto con la corrispondente motivazione

4 ter. Ove in nessuna delle votazioni di cui al precedente comma 4 bis la proposta di accoglimento o proscioglimento abbia raggiunto la maggioranza, il Presidente pone in votazione la proposta di sanzione più grave tra quelle formulate in sede di discussione. Se la proposta non raggiunge la maggioranza, viene posta in votazione la proposta di sanzione più grave tra le altre o, in mancanza di altre proposte, la proposta della sanzione immediatamente meno grave rispetto alla prima votata. Viene applicata la sanzione che abbia raggiunto la maggioranza dei voti, con la corrispondente motivazione.

4 quater. In caso di parità all'interno della singola votazione prevale l'esito favorevole all'interessato.

4 quinquies. Se la proposta di applicare la sanzione dell'ammonimento non viene approvata, il procedimento disciplinare si estingue.

5. Ove il Consiglio si determini per la rimozione, o in qualunque momento del procedimento disciplinare la sospensione cautelare del magistrato dall'ufficio, il Presidente provvede ad investire della questione l'Adunanza Generale del Consiglio di Stato per la formulazione del parere previsto dall'Articolo 5 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, richiamato dall'Articolo 13 pen. comma della legge 27 aprile 1982, n. 186.

6. Il Consiglio acquisisce il predetto parere e adotta in via definitiva i provvedimenti di propria competenza.

**Relazione illustrativa sulle modifiche apportate al Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (Decreto del 6 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006) in materia di procedimento disciplinare (introduzione art. 39 bis e sostituzione artt. 43 e 43 del Regolamento)**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 3 luglio 2020*

Le seguenti proposte di intervento sul Regolamento sono tutte a legislazione data. Ciascuna proposta è stata oggetto di una delibera adottata all'unanimità dai componenti della Seconda Commissione, e ciascuna ha raccolto l'adesione di Consiglieri appartenenti ad altre Commissioni di volta in volta presenti alle sedute. La materia è stata trattata nelle sedute del 14 novembre 2019; 9 gennaio 2020; 16 gennaio 2020; 23 gennaio 2020; 30 gennaio 2020; 6 febbraio 2020; 12 febbraio 2020; 20 febbraio 2020; 27 febbraio 2020; 5 marzo 2020; 16 aprile 2020; 23 aprile 2020; 21 maggio 2020; 28 maggio 2020; 4 giugno 2020; 18 giugno 2020; 25 giugno 2020.

\*

Sulla decorrenza del termine annuale di decadenza dall'azione disciplinare art. 39 bis *“La Seconda Commissione del Consiglio di Presidenza trasmette ai titolari dell'azione, tramite apposito rapporto, informazioni complete su fatti di possibile rilevanza disciplinare che il Consiglio abbia appreso nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali”*

A norma dell'art. 59, comma 6°, d.P.R. 916/1958, *“L'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare”*.

La esperienza dimostra che il momento a partire dal quale viene calcolato l'anno di decadenza dall'azione disciplinare è incerto e dà adito a notevoli problemi applicativi: la questione di una eventuale decadenza è costantemente oggetto di discussione nei procedimenti disciplinari.

Non potendo intervenire sulla durata del termine (annuale), né alterare il modo in cui è indicato il momento della sua decorrenza (momento in cui il titolare dell'azione disciplinare ha notizia del fatto addebitato), si è ritenuto di proporre una regola la quale riesca – almeno in certi casi – ad ancorare a una data più precisa la decorrenza del termine.

Serve appena dire che la certezza va parimenti a vantaggio dell'efficacia dell'azione disciplinare e a tutela della posizione soggettiva dell'incolpato, il quale viene messo al riparo da azioni esercitate a inaccettabile distanza di tempo e nondimeno giustificate sulla base della ignoranza del fatto e quindi della mancata decorrenza del termine annuale.

Ancora, a mo' di ulteriore premessa, va aggiunto che la regola proposta trae ispirazione dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (per cui la decorrenza del termine annuale implica una conoscenza completa del fatto rilevante), e si colloca nella logica desumibile dall'art. 59, comma 1°, d.P.R. 916/1958 (dove è previsto che al titolare dell'azione disciplinare siano trasmessi *“i rapporti relativi a fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare”*).

Detto questo, le mosse sono state prese dalla distinzione tra casi in cui il titolare dell'azione disciplinare ha notizia dei fatti rilevanti nel corso dei lavori del CPGA e

delle sue Commissioni; e casi in cui la notizia gli perviene invece in modo diverso (esposti di terzi e simili):

- a) nel caso di notizie pervenute al titolare dell'azione disciplinare in relazione o in occasione di attività istituzionali delle Commissioni del CPGA, trova spazio l'opportunità di prevedere che abbia luogo una canalizzazione specifica della notizia al titolare della azione disciplinare da parte della seconda Commissione, tramite apposito rapporto. Di fatto, la prassi non è molto dissimile. Ma con una formalizzazione normativa si apre la possibilità di distinguere tra notizie pervenute al titolare dell'azione disciplinare tramite quel canale, e notizie apprese dal titolare dell'azione disciplinare in occasione di altre attività istituzionali del CPGA (ispezioni, monitoraggi e relativi passaggi in Plenum: l'esperienza di questa consiliatura ha fornito più di qualche esempio del genere). La previsione di un apposito rapporto offre allora l'argomento per sostenere che la conoscenza completa e specifica voluta dall'art. 59 comma 6°, d.P.R. 916/1958 così come interpretato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato sia raggiunta soltanto quando il rapporto sia inoltrato dalla seconda Commissione al titolare dell'azione disciplinare. Il fatto che sulle medesime circostanze di fatto ci sia stato un precedente dibattuto, o magari ci siano state votazioni, in altre occasioni ed a fini diversi, e il fatto che a tutto ciò abbia partecipato un titolare dell'azione disciplinare, non sarebbe allora rilevante al fine della conoscenza cui allude la legge e quindi della decorrenza del termine. Non ci sarebbe neppure bisogno di ricorrere alla formalistica scappatoia (cui è ricorsa certa giurisprudenza) di ritenere che l'altro titolare dell'azione disciplinare non ha avuto la medesima notizia perché non partecipa ai lavori dell'organo di autogoverno, per cui il termine annuale per lui non sarebbe ancora decorso;
- b) nel caso di notizie pervenute *aliunde* al titolare dell'azione disciplinare, è stato ritenuto che non sia possibile individuare una soluzione regolamentare compatibile il dettato legislativo. Ai fini della decorrenza del termine annuale, resta quindi la sola norma di legge (sia pure interpretato in coerenza alle indicazioni giurisprudenziali).

Si propone la posizione di un articolo *ad hoc*, anziché di un secondo comma dell'attuale art. 39, per conservare la solennità della proclamazione circa la titolarità dell'azione disciplinare contenuta per l'appunto nell'art. 39.

\*

Sulle competenze della Commissione ex art. 33

art. 42, comma 1° (testo invariato) “*Il Consiglio, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la Commissione di cui all'Articolo 40 di procedere all'istruttoria*”.

Art 42, comma 2° (nuovo testo) “*Nell'ambito dell'attività istruttoria, la Commissione di cui all'Articolo 40, in particolare, richiede al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa atti e documenti in suo possesso; chiede informazioni alle competenti Procure della Repubblica, o al Giudice che procede, nei casi di indagine o pendenza di un procedimento penale a carico dell'interessato; acquisisce documentazione da altre Amministrazioni nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; procede alla audizione di persone a conoscenza dei fatti contestati; provvede sulle istanze di accesso dell'interessato ai sensi dell'Articolo 42 bis*”.

art. 42, comma 3° (nuovo testo) “Nel valutare le istanze istruttorie, la commissione di cui all’articolo 40 può prendere in considerazione anche elementi e circostanze di fatto non utilizzati dal Giudice penale”.

art. 42, comma 4° (testo invariato, già comma 2°) “L’istruttoria deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data in cui ne è stato dato l’incarico alla Commissione prevista dall’Articolo 40, con deposito dei relativi atti presso la segreteria del Consiglio di Presidenza”.

art. 42, comma 5° (testo invariato, già comma 3°) “La segreteria deve dare immediata comunicazione all’interessato di ogni deliberazione adottata nel corso dell’istruttoria”.

La Seconda Commissione ritiene opportuno indicare in modo esemplificativo il perimetro delle competenze istruttorie della Commissione ex art. 33 (qui indicata come commissione ex art. 40: rinvio è cioè alla pertinente norma regolamentare per ragioni di omogeneità con altre disposizioni di rinvio contenute nel tessuto del Regolamento).

La proposizione normativa proposta per il comma 2° è sostanzialmente descrittiva, ed ha più che altro una funzione incentivante all’uso di facoltà sicuramente spettanti alla Commissione ex art. 33 (chiedere documentazione al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa; chiedere informazioni alle competenti Procure della Repubblica; acquisire documentazione da altre Amministrazioni; audire persone a conoscenza dei fatti contestati; provvedere sulle istanze di accesso dell’incolpato).

La proposizione normativa proposta per il comma 3° evidenzia invece un profilo di autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello penale. Si propone cioè di specificare che alla Commissione ex art. 33 è consentita una valutazione critica di circostanze di fatto e di prove le quali, pur emerse nel corso di un giudizio penale, non siano state valorizzate da quel Giudice. La disposizione raccoglie indicazioni provenienti da precedenti giurisprudenziali.

Occorre anche dare conto del fatto che la seconda Commissione ha valutato con particolare attenzione se fosse opportuno consentire iniziative o istanze istruttorie dell’inquisito nella fase procedimentale che si svolge innanzi alla Commissione ex art. 33. All’esito di una lunga discussione, si è raggiunta una convinzione condivisa nel senso che la natura amministrativa del procedimento suggerisce di non intervenire su questo profilo, il quale resta quindi disciplinato dalle regole attuali.

\*

Su nomina e funzioni del relatore

art. 43, comma 3° “Nella seduta fissata per la trattazione la relazione è svolta da un componente designato dalla Commissione istruttoria che, ove più componenti rivestano la medesima qualifica, è il più anziano della qualifica. Il magistrato inquisito ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato amministrativo ovvero da un avvocato del libero foro e in ogni caso ha per ultimo la parola”.

Art. 43, comma 4° “In seduta riservata immediatamente successiva, il relatore riassume quanto emerso in Commissione istruttoria e, anche alla luce delle risultanze della audizione, formula una proposta”

Su nomina e funzioni del relatore sono proposti tre interventi.

Il primo riguarda la scelta del relatore in seno alla Commissione ex art. 33, legge 186/1982. È invero facile notare come l’attuale norma dell’art. 43, comma 3° (peraltro corrispondente alla previsione dell’art. 34, comma 2°, legge 186/1982) sia anacronistica là dove assegna la relazione al “componente della Commissione istruttoria più anziano nella qualifica”, dato che le Commissioni ex art. 33 sono – o

possono essere – composte da consiglieri titolari di qualifiche diverse, la scelta tra i quali non può essere affidata all'anzianità nella qualifica (e per altro verso sarebbe irragionevole prendere in considerazione l'anzianità nella rispettiva qualifica, che nulla dice sul rapporto tra soggetti che rivestono qualifiche diverse).

Sulla scorta dell'idea che sia necessaria un'interpretazione evolutiva dell'attuale regola, e dell'idea che alla norma di legge possa attribuirsi natura suppletiva, si suggerisce allora di lasciare alla discrezionalità dei componenti la Commissione *ex art. 33* la scelta del relatore, utilizzando il criterio dell'anzianità in ruolo solo nel caso residuale in cui due componenti della Commissione rivestano la medesima qualifica (in concreto, della medesima Commissione *ex art. 33* facciano parte due Consiglieri di Stato ovvero due Consiglieri Tar).

Gli altri due interventi proposti muovono dalla considerazione che nella attuale normativa non è regolata la fase successiva all'audizione dell'incolpato. Nella prassi del CPGA, immediatamente dopo l'audizione dell'incolpato la parola torna al relatore, e il relatore formula una proposta. Si apre poi un dibattito al cui interno sono formalizzate eventuali proposte alternative.

La seconda Commissione ritiene di dover confermare e razionalizzare la prassi.

Il secondo intervento proposto serve a delineare meglio ruolo e funzioni del relatore. Il suo presupposto sta nella constatazione del fatto che, in realtà, il relatore della Commissione *ex art. 33* altro è dal relatore del Plenum, nel senso che – ancorché la persona sia la stessa – diversi sono i collegi di appartenenza. La seconda Commissione ha quindi formulato e condiviso l'idea che il relatore della Commissione *ex art. 33* cessi la sua funzione al momento in cui svolge la sua relazione, prima della audizione dell'incolpato, relazione al cui interno egli, in veste appunto di relatore della Commissione *ex art. 33*, riassume asetticamente la vicenda storica e i contenuti della attività istruttoria. Successivamente, audito l'incolpato e chi eventualmente lo assiste, la funzione di relatore torna normalmente al medesimo consigliere. Ma in questa fase la Commissione *ex art. 33* ha esaurito la sua funzione e non c'è più. In questa fase, la funzione di relatore si riferisce quindi alla composizione plenaria del CPGA. In altri termini, la persona del relatore è la medesima ed è opportuno che lo sia perché ha una diretta conoscenza dei lavori istruttori della Commissione *ex art. 33*, ma la funzione di relatore va a questo punto riferita alla composizione plenaria del CPGA. Come relatore del CPGA in seduta plenaria, il consigliere officiato deve allora riassumere le valutazioni maturate all'interno della Commissione *ex art. 33*, e poi, tenendo conto degli esiti dell'audizione, e nella sua veste di relatore del Plenum, esporre motivatamente le ragioni per confermare quella valutazione o per discostarsene, traducendo il tutto in una proposta al Plenum. Questo ragionamento si traduce nella proposta di inserire al comma 4° dell'art. 43 la proposizione normativa secondo la quale *“il relatore riassume quanto emerso in Commissione istruttoria e, anche alla luce delle risultanze della audizione, formula una proposta”*.

Il terzo intervento conferma la prassi per cui la fase successiva all'audizione dell'incolpato debba concentrarsi in una seduta riservata immediatamente successiva all'audizione stessa. Si formalizza quindi la procedura appena descritta: dopo l'audizione la parola torna al relatore, che però a questo punto (come si è appena detto) è relatore del Plenum e non più della Commissione *ex art. 33*, e il relatore espone le valutazioni della Commissione *ex art. 33* e le ragioni per confermarli o discostarsene riconducibili agli esiti dell'audizione, concludendo con una proposta per lo stesso Plenum. Si apre poi la discussione (cfr. il commento al successivo comma 4° *bis*).

\*

Sulle votazioni

art. 43, comma 4° bis “*Acquisite in sede di discussione eventuali opinioni e proposte, il Presidente pone in votazione successiva, senza consentire ulteriori interventi:*

- a) *l'accoglimento di eventuali eccezioni preliminari;*
- b) *il proscioglimento perché il fatto non sussiste;*
- c) *il proscioglimento perché l'interessato non lo ha commesso;*
- d) *il proscioglimento perché il fatto non costituisce illecito disciplinare;*
- e) *il proscioglimento perché è insufficiente la prova dell'illecito disciplinare.*

*Ove in una di tali votazioni la proposta di accoglimento o proscioglimento raggiunga la maggioranza, l'interessato è prosciolto con la corrispondente motivazione”.*

art. 43, comma 4° ter “*Ove in nessuna delle votazioni di cui al precedente comma 4 bis la proposta di accoglimento o proscioglimento abbia raggiunto la maggioranza, il Presidente pone in votazione la proposta di sanzione più grave tra quelle formulate in sede di discussione. Se la proposta non raggiunge la maggioranza, viene posta in votazione la proposta di sanzione più grave tra le altre o, in mancanza di altre proposte, la proposta della sanzione immediatamente meno grave rispetto alla prima votata. Viene applicata la sanzione che abbia raggiunto la maggioranza dei voti, con la corrispondente motivazione”.*

art. 43, comma 4° quater “*In caso di parità all'interno della singola votazione prevale l'esito favorevole all'inquisito”.*

Art. 43, comma 4° quinquies “*Se la proposta di applicare la sanzione dell'ammonizione non viene approvata, il procedimento disciplinare si estingue”*

Anche sulla scorta della esperienza maturata da questa consiliatura, la seconda Commissione ha ritenuto di proporre la introduzione di una regola sul voto di proscioglimento dell'interessato. La proposta persegue vari obiettivi. Si vorrebbe innanzi tutto evitare che il proscioglimento sia effetto automatico del rigetto di una proposta di applicare una sanzione disciplinare; e si vorrebbe poi che il proscioglimento ricevesse una motivazione. In questo modo sarebbe più precisamente identificata la valutazione dei fatti addebitati all'incolpato (cosa che di tutta evidenza può ridondare anche a suo beneficio), e sarebbe meglio delineata la possibile efficacia di precedente rivestita dalla decisione favorevole all'interessato raggiunta in Plenum. Si è quindi ipotizzato di adottare le formule di proscioglimento corrispondenti a quelle penalistiche (il fatto non sussiste; l'interessato non lo ha commesso; il fatto non costituisce illecito disciplinare; è insufficiente la prova dell'illecito disciplinare); e si è ipotizzato di farle precedere dalla ipotesi di una estinzione del procedimento disciplinare provocata dall'accoglimento di eventuali eccezioni preliminari (caso in cui nemmeno si scende ad una valutazione del merito degli addebiti).

Ancora, si è posto il problema delle situazioni di *impasse* (in cui nessuna proposta sia accolta), e si è proceduto secondo ordini di votazione in cui nella parità prevale la soluzione più favorevole all'interessato.

La proposizione normativa suggerita per l'art. 43, comma 4° bis si apre con una sorta di fotografia della situazione attuale, che dunque non cambia (“*Acquisite in sede di discussione eventuali opinioni e proposte*”), e che si ricollega alla disciplina della relazione racchiusa nel comma precedente (“*In seduta riservata immediatamente*

*successiva, il relatore riassume quanto emerso in Commissione istruttoria e, anche alla luce delle risultanze della audizione, formula una proposta*). Pertanto, audito l'interessato, la parola torna al relatore per la sua proposta (va ricordato che il collegio di cui il consigliere è relatore a questo punto è il Plenum e non la Commissione ex art. 33, sicché dopo aver riassunto la valutazione della Commissione ex art. 33 il relatore può confermarla o anche discostarsene se con l'audizione ha maturato una convinzione diversa); poi si apre la discussione, e all'interno della discussione possono emergere formulate ulteriori proposte alternative o emendative. Come si può constatare, nulla di particolarmente nuovo.

Esaurita la discussione si passa alla votazione; e qui sono inserite le vere novità. In linea generale, il sistema proposto presenta la caratteristica fondamentale di articolarsi in una serie di votazioni successive, che possono essere anche parecchie (lo vedremo tra breve). La seconda Commissione è consapevole di come la sua proposta possa generare un'impressione di macchinosità. Ritiene peraltro che l'impressione non corrisponda alla realtà, per vari motivi.

Il primo di essi, da evidenziare prima ancora di illustrare il meccanismo di votazione, sta nel fatto che è specificamente previsto che i vari turni di votazione non possano essere interrotti. Dopo la discussione, il Presidente apre infatti il voto (o meglio i voti) *“senza consentire ulteriori interventi”*. Non ci sarebbe quindi più spazio per intervenire e discutere dopo l'apertura della votazione (chiaro è peraltro che in questa fase il ruolo del Presidente della seduta è vieppiù cruciale). Pertanto, il meccanismo progettato è solo marginalmente più lungo di quello attuale, o forse è addirittura più breve, perché quando si inizia a votare si deve arrivare sino alla fine, senza i ritardi e gli intoppi che nello stato attuale sono invece possibili se non probabili. Nel sistema progettato, dopo la chiusura della discussione, residua soltanto il tempo tecnico necessario per procedere alle votazioni a scrutinio segreto e per proclamare i relativi esiti.

Veniamo all'ordine delle votazioni, che dovrebbe essere il seguente.

Innanzitutto, a prescindere da quale sia la proposta formulata dal relatore e da quali siano altre eventuali proposte, e anche nella remota eventualità in cui non ci sia nessuna proposta di nessun genere, si votano le ipotesi che potrebbero condurre a un proscioglimento dell'interessato (ipotesi che sono state denominate esse pure 'proposte', pur in assenza di un atto formale di proposta proveniente da un consigliere). Si vota quindi dapprima la proposta di proscioglimento per l'accoglimento di eventuali eccezioni preliminari, e poi le proposte di proscioglimento sulla base delle diverse formule successivamente indicate (il fatto non sussiste; l'interessato non lo ha commesso; il fatto non costituisce illecito disciplinare; è insufficiente la prova dell'illecito disciplinare).

Qualora in una delle votazioni successive così descritte la proposta sia votata dalla maggioranza dei consiglieri, l'inquisito è prosciolto con la motivazione corrispondente alla proposta accolta. Naturalmente, in questo caso non si procede a votazioni ulteriori e la seduta è tolta.

Qualora invece in nessuna delle votazioni successive venga raggiunta la maggioranza, il significato sostanziale del risultato è che il Plenum ha ritenuto di non accogliere eventuali eccezioni preliminari né di prosciogliere l'interessato per le varie motivazioni sottoposte a votazione. L'interessato è quindi ritenuto colpevole. Si tratta allora di determinare la sanzione da applicare. Per determinare la sanzione si procede così ad una ulteriore serie di votazioni in ordine successivo.

La prima votazione riguarda la proposta con oggetto la sanzione più grave tra tutte quelle formulate nel corso della discussione. Se tale proposta raggiunge la maggioranza, la sanzione viene applicata e il procedimento disciplinare si conclude. Se la proposta non raggiunge la maggioranza (ed anche in caso di parità, da risolvere in favore dell'incolpato), si passa a votare la sanzione più grave tra le altre proposte o, in assenza di altre sanzioni proposte, la sanzione immediatamente meno grave rispetto a quella oggetto della proposta appena votata e rigettata. Naturalmente, verrà applicata la sanzione che raggiunge la maggioranza dei voti.

Può accadere che, dopo il rigetto di tutte le proposte di proscioglimento, poi nessuna proposta di applicare una sanzione raggiunga la maggioranza (*l'impasse* cui si accennava all'inizio), e in particolare che non venga approvata neppure la sanzione meno grave tra tutte, l'ammonimento. Per questo caso, cui si può aggiungere il diverso caso in cui la sanzione dell'ammonimento sia stata l'unica sanzione oggetto di una proposta al Plenum, e quindi l'unica sanzione sottoposta a una votazione in cui per ipotesi non abbia raggiunto la maggioranza, la seconda Commissione ha ritenuto di configurare un fenomeno di estinzione del procedimento disciplinare. Il procedimento cioè si estingue senza proscioglimento (tutte le proposte di proscioglimento sono infatti state rigettate), e senza applicazione di una sanzione disciplinare (nessuna proposta di applicare una sanzione disciplinare è stata approvata, e specificamente non è stata approvata l'ultima di quelle proposte, concernente l'ammonimento). La seconda Commissione ritiene che questa soluzione sia preferibile alla ipotesi alternativa –peraltro ampiamente discussa nel corso dei lavori – di una applicazione dell'ammonimento senza apposita votazione. Da un lato infatti la ipotesi di applicazione di una sanzione senza apposita votazione ha indotto notevoli dubbi in ordine alla possibile tenuta di una norma siffatta al vaglio giurisprudenziale; da un altro lato l'ipotesi di una estinzione del procedimento per ragioni processuali, senza peraltro che ci sia un proscioglimento, è apparsa una soluzione accettabile in quanto garantista per l'interessato; e da un altro lato ancora la seconda Commissione ha ritenuto che, sebbene l'ipotesi di una estinzione del genere sia esito sicuramente poco desiderabile del procedimento disciplinare (perché il Plenum è esposto all'evidenza di non essere stato in grado di esprimere una qualsiasi maggioranza), quello di evitare tale esito sia un problema di cui deve farsi carico la compagine che storicamente farà parte dell'adunanza plenaria chiamata a decidere le sorti di un concreto e futuro procedimento disciplinare.

La Seconda Commissione ha maturato la convinzione che il sistema progettato sia solo in apparenza complicato. La chiave sta nel carattere meccanico della successione di votazioni che si apre dopo la chiusura della discussione. Entro i meri tempi tecnici dello svolgimento delle operazioni di voto si ottiene infatti un esito chiaro sia in ipotesi di proscioglimento, sia in ipotesi di applicazione di una sanzione.

E, di nuovo, il beneficio ridonda non solo sulla efficacia della azione disciplinare, ma anche sull'inquisito, la cui assoluzione può, se del caso, avere luogo in modo più chiaro e limpido, a tutela della sua immagine e dignità.



# **DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA QUALITÀ, LA TEMPESTIVITÀ E L'EFFICIENTAMENTO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 18 gennaio 2013<sup>1</sup>*

## **TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI GIURISDIZIONALI E CONSULTIVI**

### **Art. 1**

#### **Finalità e ambito applicativo**

1. La presente deliberazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, n. 6 *bis*), della l. n. 186 del 1982, dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec (2010) n. 12 del 17 novembre 2010 (§§ 30 e 31) e dall'art. 13 del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, è volta a ottimizzare il servizio assicurato dalla Giustizia amministrativa in termini di qualità, tempestività e produttività.

2. I carichi di lavoro stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (in prosieguo C.P.) sono vincolanti; l'assegnazione di carichi di lavoro superiori a quelli ordinari è possibile dietro consenso del magistrato interessato e previo assenso del C.P., sempre che il superamento dei livelli massimi prestabiliti non pregiudichi standard qualitativi adeguati certificati dai Presidenti indicati dall'articolo 2, comma 4, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla delibera del C.P. in data 14 luglio 2011 concernente il programma attuativo dell'articolo 16, disp. att. cod. proc. amm.

3. La violazione reiterata, per due volte nell'arco dell'anno, dei criteri della presente deliberazione rileva sotto il profilo disciplinare ed impedisce il conferimento e l'autorizzazione d'incarichi extra istituzionali ed è valutata negativamente ai fini della promozione, del conferimento d'incarichi direttivi e della partecipazione alle attività formative.

### **Art. 2**

#### **Ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati**

1. All'inizio di ciascun anno il Presidente del Consiglio di Stato (in prosieguo C.d.S.), i Presidenti di Tribunale amministrativo regionale (in prosieguo T.a.r.), i Presidenti delle sezioni esterne del T.a.r. Lazio, sede di Roma (in prosieguo T.a.r. Lazio) ed i Presidenti di sezione staccata dei T.a.r. (in prosieguo i Presidenti), effettuano la

---

<sup>1</sup> Modificata, da ultimo, con la Delibera del Consiglio di Presidenza n. 101 del 20 dicembre 2021, adottata nella seduta del 16 dicembre 2021.

ripartizione delle materie fra le sezioni secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano qualitativo e quantitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni.

2. Nel corso dell'anno il riparto degli affari fra le sezioni avviene nel rigoroso rispetto delle materie ad esse assegnate, cui è possibile derogare solo in presenza di significativi elementi di connessione fra affari rientranti in materie assegnate a sezioni diverse. L'assegnazione è disposta prima dell'adozione del provvedimento monocratico cautelare, ove richiesto.

3. Il Presidente, con decreto motivato, può modificare in corso d'anno la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni:

- a) quando ciò sia necessario al fine di evitare ricorrenti dubbi sulla ripartizione dei ricorsi;
- b) per sopravvenute innovazioni normative o pronunce della Corte costituzionale;
- c) per riequilibrare il carico di lavoro fra le diverse sezioni.

4. I Presidenti degli uffici giudiziari di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio di giustizia per la Regione siciliana (in prosiegua C.g.a.), i Presidenti delle sezioni giurisdizionali e consultive del C.d.S. e del C.g.a., il Presidente del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto – Adige, sede di Trento e il Presidente della sezione autonoma di Bolzano (in prosiegua T.r.g.a.), nonché i Presidenti delle sezioni staccate dei T.a.r. e delle sezioni interne dei T.a.r. (in prosiegua i Presidenti), in occasione dell'assegnazione degli affari ai singoli magistrati, assicurano l'equilibrata ripartizione, per qualità e quantità, del carico di lavoro, evitando di norma che determinate materie siano affidate in via esclusiva ad alcuni relatori.

5. Per consentire che il peso degli affari assegnati al singolo magistrato sia uguale per tutti i magistrati della sezione, il presidente deve valutare i seguenti elementi oggettivi:

- a) materia trattata;
- b) numero e complessità dei motivi e delle domande;
- c) presenza di motivi aggiunti e ricorsi incidentali;
- d) numero complessivo delle pagine che compongono gli atti del processo;
- e) per il C.d.S., provenienza del fascicolo dalla riunione, in primo grado, di più ricorsi connessi.

6. Il metodo previsto dal comma 5 può essere derogato o integrato in relazione:

- a) alla connessione fra affari chiamati alla medesima udienza o adunanza;
- b) alla precedente assegnazione dell'affare al magistrato in sede cautelare, istruttoria o di merito (esclusivamente per le seguenti causali: rinvio, sentenza non definitiva, parere interlocutorio);
- c) al rispetto dei criteri di recupero e riequilibrio di cui al successivo articolo 3, commi 7 e 8;
- d) alla partecipazione effettiva del magistrato anziano a tutti i collegi (per il solo Consiglio di Stato).

7. I Presidenti predispongono ed estraggono a sorte pacchetti omogenei predeterminati di affari, compresi quelli cautelari, da assegnare ai singoli magistrati componenti del collegio per ciascuna udienza o adunanza, con contestuale redazione del processo verbale delle relative operazioni, in caso di presenza fisica o telematica

del segretario di sezione. In ogni caso il Presidente ha la facoltà di svolgere le operazioni da remoto, procedendo ad attestare sotto la sua responsabilità le attività svolte. Laddove un magistrato chieda di poter assistere alle operazioni di assegnazione, il Presidente effettua le stesse, anche da remoto, con la presenza del segretario, comunicando al richiedente l'ora e il giorno delle operazioni.<sup>2</sup> Nel giudizio di ultimo grado il presidente può designare il relatore in deroga al sorteggio limitatamente agli affari per i quali ciò si renda necessario per preminenti esigenze nomofilattiche o per altre specifiche e motivate ragioni di servizio, con particolare riguardo alla qualificazione professionale e all'esperienza vantata dal magistrato, assumendosene la piena responsabilità secondo la legge processuale.<sup>3</sup>

### **Art. 3** **Carico di lavoro**

1. Tutti i magistrati assegnati a sezioni giurisdizionali devono depositare, in ogni anno solare, almeno 80 sentenze.

2. Sono incluse nel limite minimo stabilito dal comma 1:

- a) le ordinanze in materia di competenza;
- b) le ordinanze che dispongono la sospensione del processo e quelle che decidono opposizioni a decreti decisori;
- c) le sentenze in forma semplificata, diverse da quelle di cui al comma 3, lettera b), per le quali il magistrato non abbia usufruito di alcuna delle misure di cui al comma 6.<sup>4</sup>

La sentenza che riunisce più ricorsi equivale ad una o più sentenze in base ai successivi criteri di computo degli affari e provvedimenti.

3. Sono escluse dal limite minimo stabilito dal comma 1:

- a) le ordinanze istruttorie e i provvedimenti di correzione di errori materiali;
- b) i provvedimenti che de plano (ovvero emanati senza opposizione di una delle parti), dichiarano l'interruzione del giudizio, la cessazione della materia del contendere, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, l'estinzione del giudizio;
- c) le sentenze in forma semplificata per le quali il magistrato abbia usufruito di alcuna delle misure di cui al comma 6.<sup>5</sup>

4. In ciascuna udienza sono assegnati al magistrato un numero di affari, diversi da quelli cautelari, non inferiore a 4 e non superiore a 6.

Qualora il presidente assegni al magistrato ricorsi concernenti le materie di cui all'art. 119 c.p.a. il carico assegnato sarà tendenzialmente contenuto nel limite massimo previsto di 4 affari.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Primo periodo del comma 7 modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 47 del 21 settembre 2020, adottata nella seduta del 3 luglio 2020. Il testo previgente era il seguente: "7. I presidenti predispongono ed estraggono a sorte pacchetti omogenei predeterminati di affari, compresi quelli cautelari, da assegnare ai singoli magistrati componenti del collegio per ciascuna udienza o adunanza e redigono processo verbale delle relative operazioni".

<sup>3</sup> Ultimo periodo del comma 7 aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza del 10 novembre 2017.

<sup>4</sup> Lettera aggiunta con delibera del Consiglio di Presidenza n. 74 del 1° ottobre 2021.

<sup>5</sup> Lettera sostituita con delibera del Consiglio di Presidenza n. 74 del 1° ottobre 2021. Il testo previgente era il seguente: "c) le sentenze in forma semplificata che definiscono nel merito incidenti cautelari."

<sup>6</sup> Periodo aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 74 del 1° ottobre 2021.

A tal fine:

- a) tutti gli affari definibili con sentenza e ordinanza, diversi da quelli cautelari, valgono 1 (oltre 0,50 punti per ogni ricorso incidentale e atto di motivi aggiunti diversi dalla mera illegittimità derivata), ad eccezione dei soli casi di cui al successivo comma 5. Nondimeno, i giudizi di ottemperanza volti a conseguire il mero pagamento di somme di denaro valgono tra 0,10 e 0,50, e di norma 0,20, in funzione del grado di specifica complessità<sup>7</sup>;
- b) non si computano gli affari da definirsi con decreto ovvero con provvedimenti che, *de plano*, dichiarano l'interruzione del giudizio, la cessazione della materia del contendere, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, l'estinzione del giudizio (se comunicate nel rispetto dei termini previsti dal c.p.a. per il deposito delle memorie di replica);
- c) si tiene conto dell'entità del carico di lavoro cautelare assegnato;
- d) il numero di affari è derogabile per difetto nel caso di assegnazione di affari di oggettiva e particolare complessità o novità;
- e) per il solo Consiglio di Stato e per una sola udienza nel mese di riferimento, il numero di affari:
  - I) è pari a 5, in caso di comprovata partecipazione senza carico del magistrato interessato all'adunanza plenaria, all'adunanza generale o a commissioni speciali;
  - II) è pari a 3, in caso di comprovata partecipazione nella qualità di relatore del magistrato interessato all'adunanza generale o a commissioni speciali;
  - III) è pari a 2, in caso di partecipazione del magistrato interessato, nella qualità di relatore, a più di tre adunanze plenarie, non potendo trovare applicazione la misura compensativa stabilita dall'articolo 4, comma 7.

5. Gli affari identici - intendendosi per tali quelli che effettivamente si distinguono solo per il nome delle parti in giudizio - valgono 1 per ciascun gruppo (formato al massimo da 15 fascicoli).

6. Ogni magistrato ha facoltà di richiedere, nell'arco dell'anno solare, non più di due riduzioni proporzionali del carico di lavoro, distribuite nelle udienze calendarizzate entro il limite di 6 affari non cautelari ciascuna:

- a) dopo aver definito, con sentenza in forma semplificata, escluse le pronunce in rito, n. 10 affari cautelari su ricorsi concernenti le materie di cui all'art. 120 c.p.a.;
- b) dopo aver definito, con sentenza in forma semplificata che definisce nel merito incidenti cautelari, 14 affari relativi ad altre materie.

In alternativa alla fruizione di una delle due riduzioni del carico di lavoro, se non vi è pregiudizio per l'ordinato svolgimento dell'attività giurisdizionale e dell'organizzazione dell'ufficio, il magistrato può richiedere al Presidente l'esonero dalla partecipazione ad una udienza calendarizzata nell'anno solare, con recupero del carico cautelare all'udienza successiva.

---

<sup>7</sup> L'ultimo periodo della lettera a) è stato aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza del 30 novembre 2017.

I criteri di cui al presente comma si applicano a prescindere dall'intervallo temporale nel quale si realizzano i relativi presupposti e la riduzione avviene con le stesse modalità descritte dal successivo comma 7.<sup>8</sup>

7. Tutti gli scostamenti, in eccesso o diminuzione, dai criteri indicati nei commi precedenti e nel successivo articolo 4 devono essere compensati, d'ufficio, nel successivo semestre; all'uopo il presidente accerta gli scostamenti in contraddittorio col magistrato interessato; in ogni caso è vietato redistribuire ai restanti componenti del collegio l'eventuale carico di lavoro del magistrato esonerato.

8. I periodi di congedo straordinario, aspettativa e fuori ruolo riducono in proporzione il carico di lavoro.

9. Ferma restando l'ordinaria non delegabilità delle funzioni presidenziali, se non in caso di impedimento oggettivo da comunicare al C.P.:

- a) i presidenti di sezione del C.d.S. e di T.a.r., salvo speciali ragioni, non assumono la qualità di relatori o estensori;
- b) i presidenti delle sezioni staccate e interne dei T.a.r., se non delegano le funzioni presidenziali, sono esonerati dalla trattazione dell'ordinario carico di merito; sono in ogni caso tenuti alla trattazione dell'ordinario carico cautelare (compresa la fase monocratica).

10. Tutti i magistrati assegnati a sezioni consultive devono depositare, in ogni anno solare, almeno 150 pareri; in ciascuna adunanza sono assegnati al magistrato un numero di affari, diversi da quelli cautelari, non inferiore a 9 e non superiore a 11; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei precedenti commi. Il presente comma si applica, solo in quanto compatibile, ai magistrati assegnati in via esclusiva alla sezione consultiva per gli atti normativi.

11. Ai fini di una più celere e precisa rilevazione dei carichi assegnati, per ogni udienza, il magistrato compilerà la scheda (denominata A-bis) predisposta sulla base dello schema dell'allegato A, fornendo i dati relativi degli affari assegnati. Il modello sarà inoltrato dalla segreteria della sezione al magistrato, che lo consegnerà, debitamente compilato in occasione dell'udienza. Sarà cura della segreteria segnalare al magistrato eventuali errori prima della loro registrazione nella tabella mensile di cui all'allegato A.

---

<sup>8</sup> Comma sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 74 del 1° ottobre 2021. Il testo previgente era il seguente: "6. Ogni magistrato ha facoltà di concordare con il Presidente, senza pregiudizio per l'ordinato svolgimento dell'attività giurisdizionale e dell'organizzazione dell'ufficio, la riduzione di una udienza e del relativo carico di lavoro, ovvero, in alternativa, la proporzionale riduzione del carico di lavoro distribuita nelle udienze calendarizzate:

a) dopo aver redatto 50 decreti (di qualsivoglia natura; ad es. cautelari, decisori, di liquidazione di spese e onorari degli ausiliari del giudice, in materia di gratuito patrocinio, di correzione di errore materiale, in quest'ultimo caso venendo in rilievo anche le ordinanze);

b) dopo aver definito, con sentenza in forma semplificata che definisce nel merito incidenti cautelari, 14 affari cautelari.

La detta riduzione della partecipazione alle udienze non può complessivamente superare - nell'anno solare e per ciascun magistrato interessato - n. 1 udienza per la fattispecie di cui alla lett. a) e n. 1 udienza per la fattispecie di cui alla lett. b).

La detta proporzionale riduzione del carico di lavoro, distribuita nelle udienze calendarizzate, avviene entro il limite annuale di 6 affari non cautelari.

I criteri di cui al presente comma si applicano a prescindere dall'intervallo temporale nel quale si realizzano i relativi presupposti e la riduzione avviene con le stesse modalità descritte dal successivo comma 7."

Le schede e le tabelle A, B e C saranno redatte, se possibile, in formato excel o in altro analogo, comunque riscrivibile, in modo d'agevolare le operazioni di monitoraggio e di calcolo.<sup>9</sup>

#### **Art. 4**

### **Calendario delle udienze e adunanze**

1. I presidenti stabiliscono all'inizio di ogni anno, con decreto motivato, il calendario delle udienze (di qualsivoglia natura: udienza pubblica, camerale, ordinaria, feriale) e delle adunanze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi, e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti.

Il Presidente del T.A.R. della Valle d'Aosta, entro il 30 novembre precedente l'anno di interesse, definisce, d'intesa con il Presidente del T.A.R. del Piemonte, la composizione dei collegi giudicanti di ciascuna udienza, con indicazione di un magistrato fra quelli in servizio presso il T.A.R. Piemonte, esclusi i Presidenti di Sezione, scelto di norma nel rispetto del principio di rotazione e del criterio della minore anzianità di ruolo. Il magistrato indicato ha diritto all'esonero di una corrispondente udienza del Tribunale di provenienza, fatto salvo l'eventuale recupero nel corso dei tre mesi successivi nella misura del minor carico di lavoro assegnato presso il T.A.R. della Valle d'Aosta, nonché al rimborso delle spese di viaggio fra le due sedi.

Il secondo componente del collegio, laddove sia andato deserto l'interpello per l'invio in missione di lunga durata, da bandire con cadenza semestrale, è selezionato tra i magistrati in servizio presso i Tribunali Amministrativi Regionali della Liguria, della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Sede di Bologna ed inviato d'ufficio con trattamento di missione.<sup>10</sup>

2. La fissazione dei ricorsi avviene in base al criterio cronologico, cui è possibile derogare nelle sole ipotesi previste dall'art. 8, comma 2, disp. att. del c.p.a. e dall'art. 12 della presente delibera.

---

<sup>9</sup> Comma aggiunto con delibera del 12 settembre 2014.

Vedasi anche la delibera 22 maggio 2015: "2. la fruizione delle ferie da parte del magistrato amministrativo deve preferibilmente avvenire nel periodo compreso dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno;

3. qualora il magistrato svolga attività lavorativa in detto periodo deve essergli consentito il recupero delle ferie non godute;

4. tenuto conto del numero dei giorni effettivi di ferie (nell'ambito dei quali non devono essere computate le domeniche e le festività e dei giorni di festività soppresse – due – da usufruire in via obbligatoria oltre le quattro giornate facoltative) si invitano i Presidenti di Tribunale a fissare le udienze di merito non oltre il 20 luglio e non prima del 20 settembre di ogni anno.

5. Le disposizioni appena sopra richiamate non hanno diretta incidenza né producono conseguenze in ordine alle prescrizioni contenute nell'art. 3 delibera del Consiglio di Presidenza del 18 gennaio 2013 "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della Giustizia Amministrativa", come attualmente applicata su base annua."

<sup>10</sup> Comma modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 27 del 13 aprile 2023, approvata nella seduta del 5 aprile 2023. Ai sensi dell'art. 2 della predetta delibera, le disposizioni ivi contenute si applicano a partire dal 1° giugno 2023. Il testo originario era il seguente: "1. I presidenti stabiliscono all'inizio di ogni anno, con decreto motivato, il calendario delle udienze (di qualsivoglia natura: udienza pubblica, camerale, ordinaria, feriale) e delle adunanze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi, e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti".

3. I magistrati con funzioni giurisdizionali partecipano di norma a due udienze mensili intervallate da almeno 10 giorni; i magistrati addetti alle funzioni consultive partecipano di norma a tre adunanze mensili intervallate da almeno 8 giorni.

4. I consiglieri di Stato assegnati alle sezioni giurisdizionali e i magistrati dei T.a.r., partecipano annualmente ad un numero massimo di udienze (di qualsivoglia natura e con equilibrata composizione fra quelle ordinarie e feriali) pari a 21; i consiglieri di Stato assegnati alle sezioni consultive partecipano annualmente ad un numero massimo di adunanze (di qualsivoglia natura e con equilibrata composizione fra quelle ordinarie e feriali) pari a 31.<sup>11</sup>

5. Le udienze e le adunanze feriali, dedicate all'esclusiva trattazione degli affari cautelari, si svolgono dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno.<sup>12</sup>

6. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 9, la presidenza di una udienza o adunanza, da parte di un magistrato privo delle funzioni direttive o semidirettive, equivale ad ogni effetto alla partecipazione a due udienze o adunanze nella qualità di relatore.

7. La partecipazione di un consigliere di Stato, nella qualità di relatore, all'adunanza plenaria comporta la corrispondente riduzione di una udienza nella sezione di appartenenza fino ad un massimo di tre all'anno.

8. Presso i T.a.r. e le sezioni staccate si tengono, di norma, due udienze mensili intervallate da non meno di dieci giorni.

Ove lo consenta la situazione dell'organico, previa autorizzazione del C.P., il singolo magistrato può partecipare alle due udienze mensili di spettanza in due giornate consecutive a condizione che:

- a) il carico degli affari non cautelari di cui all'articolo 3, comma 4, aumenti da 6 a 7 unità per ciascuna udienza;
- b) le due udienze consecutive siano celebrate dal medesimo collegio;
- c) risulti raddoppiato il numero complessivo di udienze mensili tenute presso la sezione (da due a 4), ferma restando la cadenza di norma quindicinale delle udienze della medesima sezione.

Presso il T.A.R. della Valle d'Aosta si tiene una sola udienza mensile, fatta salva la possibilità di accorpamento delle udienze con cadenza bimestrale, garantendo un minimo di nove udienze annuali, senza pregiudizio per l'efficienza dell'Ufficio e sempre che lo consenta il flusso dei ricorsi in ingresso.<sup>13</sup>

9. Fermi i limiti massimi stabiliti dal comma 3, i presidenti comunicano preventivamente al C.P. la fissazione di udienze e adunanze straordinarie.

---

<sup>11</sup> Comma modificato con delibera del 22 maggio 2015. Il testo originario era il seguente: *"I consiglieri di Stato assegnati alle sezioni giurisdizionali e i magistrati dei T.a.r., partecipano annualmente ad un numero massimo di udienze (di qualsivoglia natura e con equilibrata composizione fra quelle ordinarie e feriali) pari a 20; i consiglieri di Stato assegnati alle sezioni consultive partecipano annualmente ad un numero massimo di adunanze (di qualsivoglia natura e con equilibrata composizione fra quelle ordinarie e feriali) pari a 30."*

<sup>12</sup> Comma modificato con delibera del 27 marzo 2015. Il testo originario era il seguente: *"Le udienze e le adunanze feriali, dedicate all'esclusiva trattazione degli affari cautelari, si svolgono dal 1° agosto al 30 settembre di ciascun anno."*

<sup>13</sup> Periodo aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 27 del 13 aprile 2023, approvata nella seduta del 5 aprile 2023. Ai sensi dell'art. 2 della predetta delibera, le disposizioni ivi contenute si applicano a partire dal 1° giugno 2023.

10. Tutti i magistrati chiamati nello stesso giorno a partecipare alla medesima udienza (pubblica o camerale), sono legittimati a partecipare alla successiva camera di consiglio anche se non fanno parte del collegio che pronuncia la decisione; l'udienza (pubblica o camerale), non può essere scissa in modo artificioso in tante udienze quanti sono i collegi chiamati a decidere i singoli affari nel medesimo giorno di udienza (pubblica o camerale).

### **Art. 5**

#### **Riduzione del carico di lavoro per lo svolgimento di incarichi istituzionali e in favore di magistrati di prima nomina**

1. Resta ferma la riduzione del carico di lavoro stabilita dalle seguenti deliberazioni del C.P.:

- a) componenti del C.P., magistrato segretario e magistrati addetti del medesimo organo (art. 3 del regolamento interno) <sup>14</sup>;
- b) coordinatore dell'Ufficio studi, massimario e formazione (art. 13 del regolamento di organizzazione);
- c) responsabile del Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione (art. 18 del regolamento di organizzazione);
- d) componenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche (delibera 27 gennaio 2011);
- e) componente di commissione di concorso per il reclutamento di referendari di T.a.r. (delibera 23 febbraio 2012).

2. La riduzione del carico di lavoro prevista per i componenti effettivi e supplenti del C.P. si estende, rispettivamente, al segretario generale ed ai segretari delegati della Giustizia amministrativa.

3. La riduzione del carico di lavoro per il magistrato di prima nomina che partecipa al periodo iniziale di formazione è fissata dall'art. 14 bis del Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa. Nel caso di mancata partecipazione al periodo iniziale di formazione, il numero degli affari da assegnare al magistrato di prima nomina è ridotto, nei primi tre mesi di servizio, di 2/3 rispetto a quello ordinario <sup>15</sup>.

### **Art. 6**

#### **Riduzione del carico di lavoro e altre misure a tutela della genitorialità**

1. Previa comunicazione, anche in forma riservata, da parte del magistrato in stato di gravidanza o genitore di un bambino di età inferiore ad un anno, il presidente dell'ufficio:

- a) riduce il carico di lavoro di un quarto;
- b) iscrive a ruolo, chiama e decide per primi, in udienza pubblica o camera di consiglio o adunanza, gli affari del magistrato interessato;

---

<sup>14</sup> Lett. a) modificata con delibera del Consiglio di Presidenza n. 32 del 15 marzo 2021. Il testo precedente era il seguente: "(a) componenti del C.P. e magistrato segretario del medesimo organo (art. 3 del regolamento interno)".

<sup>15</sup> Comma sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 101 del 20 dicembre 2021. Il testo precedente era il seguente: "3. Il numero degli affari da assegnare a ciascun magistrato di prima nomina è ridotto, nei primi tre mesi di servizio, di 2/3 rispetto a quello ordinario".



c) ha facoltà di concentrare in un'unica data le udienze o adunanze mensili, anche per periodi limitati.

2. Su istanza documentata del magistrato madre (o padre che versi nelle condizioni di cui all'art. 40 t.u. n. 151 del 2001) di un bambino di età inferiore a tre anni, il presidente, ove possibile e fatte salve specifiche esigenze contrarie, estende le misure previste dal comma 1, lettere b) e c).

3 Al magistrato genitore di un figlio ovvero convivente con familiare portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 42 t.u. n. 151 del 2001, si applicano i commi 1 e 2; il magistrato, inoltre, può presentare al presidente documentata istanza per ottenere la concentrazione delle udienze o adunanze mensili in una sola data; il presidente cura l'inoltro dell'istanza, unitamente al proprio parere, al C.P. che provvede nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza completa della documentazione e del parere.

4. I provvedimenti presidenziali negativi resi in applicazione dei precedenti commi devono essere trasmessi al C.P. ed al Comitato pari opportunità.

#### **Art. 6 bis<sup>16</sup>**

#### **Misure di sostegno nelle situazioni tutelate della legge 5 febbraio 1992, n. 104**

1. Previa comunicazione, anche in forma riservata e debitamente documentata, anche con riferimento all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da parte del magistrato di trovarsi in stato di handicap grave, di cui agli articoli 21 e 33, ovvero che assiste un familiare o convivente more-uxorio, ivi comprese le convivenze senza discriminazioni di orientamento sessuale, con handicap grave, nelle ipotesi di cui all'articolo 33 della stessa legge, non comprese nel precedente articolo 6, il presidente dell'ufficio:

- a) iscrive a ruolo, chiama e decide per primi, in udienza pubblica o camera di consiglio o adunanza, gli affari del magistrato interessato;
- b) ha facoltà di concentrare in un'unica data le udienze o adunanze mensili, anche per periodi limitati.

2. Il presidente cura l'inoltro dell'istanza al C.P.G.A. che provvede nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza completa della documentazione ad esprimere parere sulla sussistenza dei presupposti per accedere ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Scaduto il termine, il parere s'intende come favorevole, salvo il potere del presidente dell'ufficio di verificare i medesimi presupposti.

3. I provvedimenti presidenziali resi in applicazione del comma 1 devono essere trasmessi al C.P.G.A.

#### **Art. 7**

#### **Misure per incentivare la formazione**

1. Rimangono ferme le disposizioni dettate dall'art. 5, tabella A, deliberazione 11 maggio 2012 – recante l'approvazione delle linee guida e direttive per l'attività

---

<sup>16</sup> Articolo aggiunto con delibera del 6 novembre 2015.

dell'Ufficio studi, massimario e formazione - per garantire la formazione internazionale dei magistrati.

2 Il magistrato amministrativo che partecipa ad attività formative, ivi compresa la formazione linguistica, organizzate dal Consiglio di Presidenza e/o dall'Ufficio studi, può chiedere, al Presidente della sezione, alternativamente:

- a) di non partecipare all'udienza/adunanza che si svolge in data concomitante, e di ottenere l'assegnazione degli affari assegnati ad altra udienza/adunanza, in aggiunta agli affari dell'udienza/adunanza cui non si è presenti;
- b) di modificare il calendario delle udienze/adunanze in modo da essere inserito in altra udienza/adunanza.

## Art. 8

### Comunicazione dati al C.P.<sup>17</sup>

1. Entro il 31 marzo di ogni anno i Presidenti delle sedi giudiziarie trasmettono al C.P. una relazione riepilogativa di sintesi – da inserire nei campi predisposti nel sistema informativo di “Raccolta dei dati e verifica delle direttive del C.P.G.A.”, unitamente alla seguente documentazione relativa all'anno precedente:

- a) processi verbali delle operazioni di assegnazione dei fascicoli di causa ai relatori, effettuate ai sensi del comma 7 dell'articolo 2;
- b) tabelle annuali compilate dalla segreteria secondo i seguenti schemi:

---

<sup>17</sup> Articolo modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 37 del 14 giugno 2022, adottata nella seduta del 10 giugno 2022. Il testo originario era il seguente: “1. I Presidenti trasmettono al C.P., entro il 31 marzo di ogni anno, i seguenti atti: a) decreto presidenziale relativo al riparto delle materie fra le sezioni di cui al precedente art. 2, unitamente agli eventuali decreti modificativi infrannuali. Tali atti sono accompagnati da una sintetica relazione con cui il Presidente evidenzia che la ripartizione prescelta rispetta i criteri di omogeneità delle materie assegnate alle singole sezioni e di equilibrio quali - quantitativo nella ripartizione del carico fra le stesse, anche mediante raffronto con i decreti di ripartizione adottati negli anni precedenti e con i dati inerenti la produttività dimostrata dalle singole sezioni negli stessi anni; in caso di scostamento da tali criteri, la relazione ne illustra le ragioni; b) decreto presidenziale di composizione, per l'anno in corso, delle sezioni interne, ove esistenti, in attuazione dei criteri di cui ai successivi artt. 16 e 17, unitamente agli eventuali decreti modificativi infrannuali. Il decreto è accompagnato da una sintetica relazione con cui il Presidente evidenzia gli elementi dai quali si desume la conformità dei provvedimenti adottati ai criteri previsti dalle norme dianzi citate, ovvero illustra le ragioni delle eventuali deroghe, indica i nominativi dei magistrati provenienti da altre sedi o trasferiti da una sezione all'altra e specifica se gli eventuali trasferimenti sono avvenuti su domanda o d'ufficio; c) decreti presidenziali con i quali si è proceduto, per l'anno in corso, alla formazione del calendario delle udienze o delle adunanze delle sezioni, nonché alla composizione dei collegi, unitamente ad eventuali decreti modificativi infra annuali; d) i decreti presidenziali con i quali, ai sensi del precedente art. 2, comma 5, sono stati assegnati i fascicoli ai magistrati relatori per l'anno in corso, unitamente ad una sintetica relazione indicante le eventuali deroghe nei casi previsti dal precedente art. 2, commi 6 e 7, nonché ai processi verbali delle operazioni effettuate ai sensi dello stesso art. 2, comma 7; e) segnalazione di ritardi superiori a 90 giorni nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali (ovvero a 5 giorni per il deposito di provvedimenti cautelari), maturati nell'anno precedente da magistrati che prestano o abbiano prestato servizio nell'ufficio giudiziario, con la specifica indicazione delle eventuali cause di giustificazione; il termine di 90 giorni è soggetto alla sospensione feriale ai sensi della legge n. 742 del 1969; f) apposite tabelle annuali compilate dalle segreterie, secondo lo schema di cui all'Allegato A, riepilogative per ciascun magistrato (compreso il Presidente) del numero degli affari assegnati nell'anno precedente, distinti per mese; nelle stesse tabelle è, altresì, indicato il conseguente punteggio finale da attribuire al carico di lavoro calcolato sulla base dei criteri indicati dal precedente art. 3; g) apposite tabelle annuali compilate dalla segreteria, secondo lo schema di cui all'Allegato B, riepilogative, per ciascun magistrato (compreso il Presidente), del numero dei provvedimenti pubblicati nell'anno precedente, distinti per mese; h) apposite tabelle annuali compilate dalla segreteria, secondo lo schema di cui all'Allegato C, riepilogative, per ciascun magistrato (compreso il Presidente), del numero di udienze, pubbliche o camerali (o adunanze) cui ha effettivamente partecipato, distinte per mese. 2. Le tabelle A, B e C, prima dell'invio al C.P., sono sottoscritte dal Presidente e vistate dal magistrato interessato, il quale può inserirvi eventuali osservazioni. L'ingiustificata omessa comunicazione dei dati è valutata ai fini dell'articolo 1, comma 3”.

- b.1) allegato A: attività svolta da ciascun magistrato in servizio presso la sezione, sottoscritto dal magistrato interessato e dal Presidente della sezione di appartenenza;
  - b.2) allegato B: attività svolta dai magistrati in servizio presso la sezione, sottoscritto dal Presidente della sezione di appartenenza;
  - b.3) allegato C: attività complessiva della sede giudiziaria, sottoscritto dal Presidente della sede giudiziaria;
  - c) segnalazione di ritardi superiori a 180 giorni – maturati al 31 dicembre - nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali ovvero a 5 giorni per il deposito di provvedimenti cautelari (al netto della sospensione feriale), con indicazione delle eventuali cause di giustificazione;
  - d) decreti di delega delle funzioni presidenziali per l'adozione dei decreti cautelari monocratici.
2. Ai fini dei prescritti adempimenti si intendono equiparati ai Presidenti delle sedi giudiziarie:
- i Presidenti di sezione del Consiglio di Stato;
  - i Presidenti di sezione esterna del Tar Lazio;
  - i Presidenti di sezione distaccata di un Tar.
- In tal caso gli atti da trasmettere al C.P. sono contestualmente inviati, per conoscenza, ai rispettivi Presidenti di sede.
3. La trasmissione degli atti avviene mediante up-load nella pagina intranet – Sezione Consiglio di Presidenza – “Raccolta dei dati e verifica delle direttive del C.P.G.A.” – all'interno di sezioni predisposte per ciascuna sede giudiziaria entro il termine stabilito.
4. L'ingiustificata omessa comunicazione dei dati è valutata ai fini di cui al comma 3 dell'articolo 1.

### **Art. 8 bis** **Comunicazione dati al C.P.<sup>18</sup>**

1. Entro il 30 aprile di ogni anno i Presidenti delle sedi giudiziarie trasmettono al C.P. la relazione riepilogativa di sintesi – da inserire nei campi predisposti nel sistema informativo di “Raccolta dei dati e verifica delle direttive del C.P.G.A.”, unitamente ai decreti presidenziali relativi all'anno in corso aventi ad oggetto:
- a) la fissazione del calendario delle udienze o delle adunanze delle sezioni per l'anno in corso, compreso quello adottato per il periodo feriale;
  - b) il riparto delle materie tra le sezioni interne;
  - c) la composizione delle sezioni interne;
  - d) la composizione dei collegi giudicanti;
  - e) la definizione dei criteri di assegnazione dei fascicoli di causa, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2.
2. Ai fini dei prescritti adempimenti si intendono equiparati ai Presidenti delle sedi giudiziarie:
- i Presidenti di sezione del Consiglio di Stato;

---

<sup>18</sup> Articolo aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 37 del 14 giugno 2022, adottata nella seduta del 10 giugno 2022.

- i Presidenti di sezione esterna del Tar Lazio;
- i Presidenti di sezione distaccata di un Tar.

In tal caso gli atti da trasmettere al C.P. sono contestualmente inviati, per conoscenza, ai rispettivi Presidenti di sede.

3. I Presidenti trasmettono sollecitamente, e comunque non oltre venti giorni dalla pubblicazione, gli eventuali decreti infra-annuali di aggiornamento ovvero modifica dei decreti sopra indicati; nonché i decreti di individuazione degli obiettivi di produttività individuati dal Presidente della sezione, sentito il dirigente amministrativo, con particolare riguardo ai compiti da assegnare all'Ufficio per il processo.

4. La trasmissione degli atti avviene mediante up-load nella pagina intranet – Sezione Consiglio di Presidenza – “Raccolta dei dati e verifica delle direttive del C.P.G.A.” – all'interno di sezioni predisposte per ciascuna sede giudiziaria entro il termine stabilito.

5. L'ingiustificata omessa comunicazione dei dati è valutata ai fini di cui al comma 3 dell'articolo 1.

#### **Art. 9**

#### **Programmi straordinari di incremento della produttività e smaltimento dell'arretrato**

1. Resta fermo quanto previsto dalle deliberazioni consiliari in data 14 luglio 2011 e 15 settembre 2011 concernenti, rispettivamente, i programmi attuativi degli articoli 16, disp. att. cod. proc. amm., e 37, d.l. n. 98 del 2011.

#### **Art. 10**

#### **Divieto di corresponsione di indennità per mancato recupero del carico di lavoro in eccesso e delle ferie non godute**

1. Ai magistrati amministrativi non compete alcuna indennità per le ferie non godute e per il mancato recupero del carico di lavoro eccedente i limiti massimi.

#### **Art. 11**

#### **Disponibilità del fascicolo d'ufficio**

1. Le segreterie, secondo le modalità indicate dai magistrati componenti del collegio diversi dal relatore e dal presidente, forniscono a questi ultimi, in formato cartaceo o elettronico, tutti gli atti e documenti versati nel fascicolo d'ufficio.

#### **Art. 12**

#### **Criteri per la fissazione degli affari**

1. Il presidente, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge, fissa con priorità l'udienza di discussione o l'adunanza:

- a) se il ricorso è sintetico;
- b) se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa;

- c) in caso di accoglimento dell'istanza di misura cautelare.

## **TITOLO II DISPOSIZIONI PER I T.A.R. e il T.R.G.A.**

### **Art. 13**

#### **Costituzione delle sezioni interne di T.a.r. e di sezione staccata**

1. Sono costituite nuove sezioni interne di T.a.r. qualora il numero dei magistrati assegnati al tribunale o alla sezione staccata raggiunga un multiplo di cinque. Sono costituite nuove sezioni interne del T.a.r. Lazio, qualora il numero dei magistrati assegnati ad una sezione esterna raggiunga un multiplo di cinque.
2. Le sezioni interne costituite presso i T.a.r. e le sezioni staccate sono identificate da un numero progressivo (I, II, etc.), le sezioni interne del T.a.r. Lazio sono identificate da una denominazione progressiva (*bis, ter, ecc.*) da aggiungersi dopo il numero della sezione esterna cui appartengono.

### **Art. 14**

#### **Presidenza di T.a.r. e delle sezioni di T.a.r.**

1. La prima sezione interna dei T.a.r., delle sezioni esterne del T.a.r. Lazio e delle sezioni staccate di T.a.r. è rispettivamente presieduta dal Presidente del tribunale, dal Presidente della sezione esterna e dal Presidente della sezione staccata.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente del T.a.r., della sezione esterna del T.a.r. Lazio e della sezione staccata le relative funzioni organizzative sono esercitate dal presidente di sezione interna con maggiore anzianità nella funzione ovvero, nel caso non vi siano sezioni interne, dal magistrato che ricopra la più elevata qualifica o che, a parità di qualifica, abbia una maggiore anzianità nella stessa. Nel caso di vacanza, assenza o impedimento del presidente del T.a.r. Lazio, i relativi compiti non giurisdizionali sono svolti dal presidente di sezione esterna più anziano nella qualifica.
3. In caso di vacanza, di assenza o di impedimento del presidente di una sezione interna, le relative funzioni sono esercitate dal magistrato in servizio presso la stessa sezione che ricopra la più elevata qualifica o che, a parità di qualifica, abbia una maggiore anzianità nella stessa.
4. In tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti le funzioni giurisdizionali del presidente sono svolte dal magistrato della sezione che ricopra la più elevata qualifica o che, a parità di qualifica, abbia una maggiore anzianità nella stessa.
5. Nei T.a.r. o sezioni staccate divisi in almeno tre sezioni i Presidenti di sezione interna non possono permanere in servizio presso la medesima sezione per più di cinque anni. Al termine del relativo periodo, il Presidente del T.a.r. o della sezione staccata chiede ai presidenti di sezione interna in servizio presso l'ufficio giudiziario di manifestare le proprie preferenze disponendo i necessari avvicendamenti. La

rotazione dei Presidenti di sezione interna deve avvenire in modo da assicurare un effettivo mutamento delle materie trattate dall'interessato e, ove possibile, della composizione del collegio dallo stesso presieduto.

## **Art. 15** **Funzioni dei Presidenti**

1. Il Presidente del T.a.r. svolge tutti i compiti organizzativi, di vigilanza e di coordinamento necessari ad assicurare il buon funzionamento dell'ufficio nel suo complesso.

2. *(abrogato)*<sup>19</sup>

3. Il Presidente del T.a.r., i Presidenti delle sezioni esterne del T.a.r. Lazio ed i Presidenti delle sezioni staccate disciplinano i turni di ferie tra i magistrati in modo da assicurare il regolare andamento delle udienze.

4. I Presidenti delle sezioni interne svolgono i compiti organizzativi e di vigilanza inerenti al funzionamento della sezione medesima e, in particolare:

- a) decidono sulle istanze di prelievo e fissano l'udienza di trattazione per ogni singolo ricorso;
- b) nominano per ogni ricorso il relatore tra i magistrati assegnati alla sezione;
- c) adottano i provvedimenti che la legge affida alla loro competenza (decreti cautelari, istruttori, decisori ecc.);
- d) espletano ogni altro adempimento necessario per il regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale della sezione.

## **Art. 16** **Criteri per la composizione delle sezioni interne**

1. L'assegnazione dei magistrati fra le sezioni interne deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) tenuto conto che, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 2, comma 1, la ripartizione delle materie fra le sezioni deve assicurare l'equilibrio quantitativo e qualitativo nella distribuzione del carico, ciascuna sezione interna deve essere composta dallo stesso numero di magistrati, con possibilità di derogare a tale regola unicamente quando:
  - I) il numero complessivo di magistrati in servizio presso il T.a.r, la sezione esterna del T.a.r. Lazio o la sezione staccata non sia divisibile in parti uguali per il numero di sezioni interne esistenti; in questo caso la composizione delle varie sezioni deve essere comunque la più omogenea possibile e tenere conto del carico di lavoro di ciascuna di esse;
  - II) eccezionali esigenze sopravvenute nel corso dell'anno comportino un

---

<sup>19</sup> **Comma abrogato con deliberazione assunta nel Plenum del 18 marzo 2016.**

Il testo abrogato era il seguente: *2 I Presidenti di T.a.r., i Presidenti delle sezioni esterne del T.A.R. Lazio ed i Presidenti delle sezioni staccate, sentiti i Presidenti delle sezioni interne e il Segretario Generale, assegnano il personale di segreteria alle varie sezioni interne presenti nell'ufficio giudiziario di loro competenza.*

significativo squilibrio tra il carico di lavoro delle sezioni interne; in questo caso il Presidente del T.a.r., della sezione esterna del T.A.R. Lazio o della sezione staccata, per una sola volta l'anno e per un periodo non superiore a sei mesi, può con decreto motivato applicare alla sezione presso la quale è sopravvenuto il maggior carico di lavoro il magistrato meno anziano in ruolo appartenente alla sezione con il minor carico di lavoro; il relativo decreto di applicazione deve essere immediatamente comunicato al C.P. e non può essere prorogato, neppure in relazione a magistrato diverso da quello in precedenza assegnato, dovendo il Presidente procedere senza indugio a riequilibrare il carico di lavoro fra le sezioni;

- b) non possono permanere nella medesima sezione i magistrati che, nell'anno solare in corso, abbiano maturato una anzianità di servizio nella sezione interna di T.a.r. o nella sezione esterna del T.a.r. del Lazio superiore, rispettivamente a 5 e 10 anni; a tal fine il Presidente del T.a.r. o della sezione staccata effettuano i trasferimenti necessari, anche d'ufficio;
- c) ciascun magistrato deve permanere nella sezione cui è stato assegnato per un periodo minimo di due anni;
- d) all'esito di qualunque avvicendamento deve essere comunque assicurata la permanenza in ciascuna sezione interna di almeno due magistrati che già facevano parte della stessa.

2. I criteri di cui al comma precedente sono dettati in ordine di priorità, fermo restando che il Presidente è tenuto, ove possibile, a privilegiare la soluzione che consenta il contemporaneo rispetto di tutti i predetti criteri, nonché di quelli indicati nel successivo articolo 17.

#### **Art. 17**

##### **Interpello annuale per la composizione delle sezioni e criteri di preferenza**

1. La composizione delle sezioni interne è stabilita, previo interpello all'inizio di ogni anno, con decreto del Presidente del T.a.r. ovvero dal Presidente della sezione staccata, sentiti i Presidenti delle sezioni interne. All'esito dell'interpello il Presidente, compatibilmente con il rispetto dei criteri inderogabili di cui al precedente articolo 16, assegna i magistrati alle sezioni interne in base alle disponibilità manifestate, assicurando l'equilibrata composizione delle sezioni sotto il profilo dell'anzianità di servizio dei componenti.

2. Qualora le disponibilità espresse per una stessa sezione superino il numero dei trasferimenti consentiti, si utilizzano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) in primo luogo è preferito il magistrato che non sia stato assegnato alla sezione richiesta negli ultimi cinque anni;
- b) in secondo luogo è preferito il magistrato con maggiore anzianità di servizio nella sezione di provenienza, purché tale anzianità sia superiore a 4 anni;
- c) in terzo luogo è preferito il magistrato più anziano in ruolo.

#### **Art. 18**

##### **Trasferimento di magistrati da altre sedi di servizio**

1. La prima assegnazione alle sezioni interne di più magistrati contemporaneamente trasferiti da altre sedi di prima nomina avviene secondo le preferenze espresse dagli stessi, in ordine di anzianità di ruolo, previo loro interpello.

## **Art. 19**

### **Composizione dei collegi nelle sezioni dei T.a.r.**

1. Qualora la sezione del T.a.r. sia formata da più di tre magistrati, il presidente di sezione determina la composizione dei collegi giudicanti, con cadenza almeno trimestrale, secondo le modalità di cui ai successivi commi in modo da garantire la rotazione e l'equilibrata presenza nei collegi di tutti i magistrati della sezione.
2. Nel primo trimestre il primo collegio è formato, oltre che dal Presidente della Sezione, dal magistrato più anziano e da quello meno anziano; gli ulteriori collegi, oltre che dal Presidente della Sezione, sono formati dai magistrati che seguono o precedono per anzianità quelli del collegio precedente.
3. Qualora il numero dei magistrati non consenta di formare due o più collegi composti da magistrati diversi, è possibile che il medesimo magistrato sia chiamato a comporre più collegi nel medesimo trimestre cominciando dal più anziano nel primo trimestre e seguendo, nei successivi trimestri, l'ordine di ruolo.
4. In ciascun trimestre successivo si procede a modificare, almeno per un magistrato, la composizione di ogni collegio rispetto a quella di tutti i trimestri precedenti in modo da garantire la formazione dei collegi nel più elevato numero di combinazioni possibili.  
Nel caso particolare che, in ragione del numero dei magistrati in servizio, siano esaurite tutte le combinazioni possibili, i collegi potranno avere la stessa composizione dei collegi del primo trimestre.
5. I magistrati con meno di due anni di anzianità di ruolo, anche in deroga ai criteri predetti, non svolgono funzioni di giudice anziano nei Tribunali o nelle Sezioni composti da più di tre magistrati, salvi i casi in cui non sia altrimenti possibile formare i collegi giudicanti all'interno della sezione.
6. I criteri di cui ai commi che precedono possono essere eccezionalmente derogati con adeguata motivazione.

## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI PER IL C.D.S. E IL C.G.A.**

## **Art. 20**

### **Criteri per la composizione delle sezioni del C.d.S.**

1. L'assegnazione dei magistrati fra le sezioni del C.d.S. deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) tenuto conto che, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 2, comma 1, la ripartizione delle materie fra le sezioni deve assicurare l'equilibrio quantitativo e qualitativo nella distribuzione del carico, ciascuna sezione deve essere composta dallo stesso numero di magistrati, con possibilità di derogare a tale regola unicamente quando:
    - I) il numero complessivo di magistrati in servizio presso il C.d.S. non sia divisibile in parti uguali per il numero di sezioni esistenti; in questo caso la



composizione delle varie sezioni deve essere comunque la più omogenea possibile e tenere conto del carico di lavoro di ciascuna di esse;

II) eccezionali esigenze sopravvenute nel corso dell'anno comportino un significativo squilibrio tra il carico di lavoro delle sezioni;

b) deve essere evitata la permanenza di un magistrato presso la stessa sezione giurisdizionale o consultiva per più di dieci anni ed a tal fine il Presidente del C.d.S. effettua i trasferimenti necessari, anche d'ufficio; ciascun magistrato deve permanere nella sezione cui è stato assegnato per un periodo minimo di due anni.

2. I criteri di cui al comma precedente sono dettati in ordine di priorità, fermo restando che il Presidente è tenuto, ove possibile, a privilegiare la soluzione che consenta il contemporaneo rispetto di tutti i predetti criteri; si applica l'articolo 17, comma 1.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano al C.g.a. in quanto compatibili e fermo restando quanto stabilito dalla delibera 9 marzo 2012.

## **Art. 21**

### **Commissioni speciali**

1. Il Presidente del C.d.S. può convocare Commissioni speciali nei seguenti casi:

- a) quando l'affare riguarda materie di competenza di tutte le sezioni ed in tal caso la Commissione speciale è composta da magistrati provenienti da tutte le sezioni consultive;
- b) quando l'affare riguarda materie di competenza di almeno due sezioni, nessuna delle quali sia competente in modo prevalente o preponderante;
- c) per affari di particolare novità e di eccezionale complessità ed in questo solo caso è consentito utilizzare per magistrati addetti alle sezioni giurisdizionali.

2. Il ricorso alle Commissioni speciali costituisce ipotesi assolutamente residuale rispetto alle ordinarie competenze delle sezioni consultive.

3. Il numero dei componenti della Commissione speciale non può in ogni caso essere inferiore a quello di due sezioni riunite.

## **Art. 22**

### **Composizione dell'Adunanza plenaria**

1. L'Adunanza plenaria del C.d.S. è presieduta dal Presidente del C.d.S. e può essere composta sulla base dei seguenti criteri alternativi:

- a) dai quattro Presidenti titolari delle sezioni giurisdizionali e dai due consiglieri più anziani di ciascuna delle quattro sezioni giurisdizionali;
- b) in modo da assicurare la partecipazione di magistrati con maggiore anzianità e di magistrati di più recente nomina.

2. Qualora un affare venga rimesso dal C.g.a., all'Adunanza plenaria partecipano anche i componenti laici e togati del medesimo Consiglio nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) se il relatore dell'affare è un componente laico, partecipano all'Adunanza plenaria lo stesso relatore e il presidente del collegio (supplenti,

rispettivamente, l'altro componente laico del collegio e il consigliere di Stato più anziano);

- b) se il relatore dell'affare è un componente togato, partecipano all'Adunanza plenaria il relatore ed il componente laico più anziano di età (supplenti, rispettivamente, l'altro componente laico e l'altro consigliere di Stato).

### **Art. 23**

#### **Composizione dell'Adunanza generale**

1. L'adunanza generale del C.d.S. è convocata dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, ed è composta da tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale del Consiglio di Stato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere di Stato meno anziano nella qualifica fra i presenti.
3. All'Adunanza generale partecipano anche i componenti laici del C.g.a. limitatamente agli affari rimessi dallo stesso ufficio.

### **Art. 24**

#### **Composizione dei collegi**

1. Salvo che non sia possibile per ragioni oggettive, presso il C.d.S., i collegi sono composti dal Presidente, dal relatore e dai magistrati più anziani presenti in udienza o adunanza.

Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza  
Area per la documentazione

<b>Allegato A: attività del magistrato</b>										
Consiglio di Stato - C.G.A.R.S. - T.A.R. - T.R.G.A.: <small>(indicare la denominazione dell'ufficio giudiziario)</small>					Anno di riferimento:					
Regione: <input style="width: 90%;" type="text"/> <small>(indicare la regione)</small>				Sede: <input style="width: 80%;" type="text"/>		Sezione: <input style="width: 95%;" type="text"/> <small>(indicare la sede o la sezione staccata)</small>				
Magistrato: <input style="width: 90%;" type="text"/> <small>(indicare cognome e nome del magistrato)</small>					Qualifica: <input style="width: 95%;" type="text"/> <small>(indicare la qualifica: Presidente, Consigliere, Primo Referendario, Referendario)</small>					
Attività del magistrato										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mesi	data udienze o adunanze	carico di lavoro assegnato per ciascuna udienza o adunanza	affari assegnati da definire <i>de plano</i>	affari cautelari assegnati	numero sentenze o pareri	numero provvedimenti <i>de plano</i>	numero decreti cautelari (anche su delega)	numero ordinanze o pareri istruttori	numero ordinanze cautelari	numero sentenze brevi (ex art. 60 c.p.a.)
GENNAIO										
FEBBRAIO										
MARZO										
APRILE										
MAGGIO										
GIUGNO										
LUGLIO										
AGOSTO										
SETTEMBRE										
OTTOBRE										
NOVEMBRE										
DICEMBRE										
<b>TOTALI</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

  

<b>MAGISTRATO in servizio presso la Sezione :</b> <small>(indicare periodo di servizio effettivo)</small>	DAL	AL	<b>MAGISTRATO con riduzione del carico di lavoro</b>	<b>TIPOLOGIA DELLA RIDUZIONE</b> <small>(art 5 delibera CPGA 18 gennaio 2013)</small>
<b>ATTIVITA' GIURISDIZIONALE T.A.R. - C.d.S. - C.G.A.R.S.</b>			<b>ATTIVITA' CONSULTIVA C.d.S. - C.G.A.R.S.</b>	<small>(indicare la percentuale di riduzione del carico)</small>
Numero udienze pubbliche:			Numero Adunanze:	DATA:
Numero camere di consiglio:				IL PRESIDENTE:
<b>CONSIGLIO DI STATO</b>				IL MAGISTRATO:
	in qualità di relatore:	in qualità di componente:		
Numero Adunanze Plenarie				
Numero Adunanze Generali				
Numero Commissioni speciali				





## **Relazione sull'impatto regolatorio della nuova delibera sui carichi di lavoro dei magistrati amministrativi**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 25 gennaio 2013*

### **1. Premessa**

La deliberazione in oggetto è stata adottata in virtù di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, nn. 5), 6) e 6 bis), della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché dagli artt. 9 e 36 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 (approvazione del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio), che attribuiscono a quest'ultimo la competenza a emanare le direttive generali sull'organizzazione degli uffici giudiziari e sul funzionamento dei relativi servizi di segreteria, nonché, in particolare, a determinare i criteri e le modalità di fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati.

L'obiettivo di fondo è quello scolpito dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec (2010) n. 12 del 17 novembre 2010 (§§ 30 e 31), secondo cui *<<L'efficacia dei giudici e dei sistemi giudiziari è una condizione necessaria per la tutela dei diritti di ogni persona, per il rispetto delle esigenze di cui all'art. 6 della convenzione, per la certezza del diritto e la fiducia del pubblico nello Stato di diritto. L'efficacia sta nell'emettere decisioni di qualità entro un termine ragionevole e sulla base di un apprezzamento equo delle circostanze. Il singolo giudice è tenuto ad assicurare un trattamento efficace degli affari di cui è responsabile...>>*.

### **2. Gli effetti positivi sulla trasparenza:**

- dei criteri di assegnazione degli affari ai singoli magistrati;
- dei criteri per la fissazione delle cause

A questo scopo si introducono nuovi criteri, che dovranno guidare i presidenti nell'esercizio delle loro prerogative di organizzazione.

In particolare, la ripartizione delle materie fra le sezioni avviene annualmente *"secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano qualitativo e quantitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni"* (art. 2, comma 1); tale ripartizione delle materie può essere modificata in corso d'anno solo in casi particolari e predeterminati (art. 3, comma 3)

Una volta effettuato il riparto di materie fra le sezioni, è possibile derogarvi in sede di concreta assegnazione degli affari *"solo in presenza di significativi elementi di connessione fra affari rientranti in materie assegnate a sezioni diverse"* (art. 2, comma 2).

### **3. L'obiettivo di rendere omogenei i carichi di lavoro dei magistrati sul piano qualitativo**

Si prevede che l'assegnazione dei ricorsi ai magistrati debba essere effettuata assicurando un'equilibrata ripartizione, per qualità e quantità, del carico di lavoro, nonché evitando di norma che determinate materie siano affidate in via esclusiva ad alcuni relatori (art. art. 3, comma 4).

A tal fine il peso degli affari assegnati al singolo magistrato deve essere valutato in base a criteri oggettivi, quali la materia trattata, il numero e complessità dei motivi e delle domande, etc. (art. 2, comma 5)

#### **4. Gli effetti previsti sulla “produttività reale” della magistratura amministrativa**

N.B. Mancando dati reali da porre a confronto fra il prima e il dopo - giacché la nuova delibera non è ancora entrata in vigore - dovranno essere confrontati soltanto i criteri vecchi con quelli nuovi.

Per semplicità sono stati presi in considerazione i dati relativi agli anni 2011 e 2012.

**a)** Si prevede per la prima volta che i carichi di lavoro da assegnare ai singoli magistrati possano essere aumentati *“dietro consenso del magistrato interessato e previo assenso del C.P.G.A., sempre che il superamento dei livelli massimi prestabiliti non pregiudichi standard qualitativi adeguati certificati dai Presidenti indicati dall’articolo 2, comma 4, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla delibera del C.P. in data 14 luglio 2011 concernente il programma attuativo dell’articolo 16, disp. att. cod. proc. amm.”* (art. 1, comma 2).

Poiché quest’ultimo programma consente l’assegnazione a ciascun magistrato sino ad un massimo di 60 ricorsi aggiuntivi rispetto all’ordinario carico di lavoro annuale (che è mediamente pari a 114 sentenze di merito), il nuovo meccanismo potrà comportare **un incremento di produttività individuale sino al 45% circa.**

**b)** I nuovi criteri di predeterminazione dei carichi di lavoro valorizzano il risultato sostanziale che la collettività richiede al “servizio giustizia”, vale a dire la decisione di una vera controversia.

A tal fine:

**b1)** Si prevede che presso i T.a.r. il singolo magistrato possa essere autorizzato a partecipare alle due udienze mensili di sua spettanza in due giornate consecutive, a condizione che lo stesso magistrato accetti un aumento del proprio carico di lavoro di merito da 6 a 7 per ogni udienza (art. 4, comma 8); in tal modo si consegue un aumento di 2 fascicoli al mese su 12, **che corrisponde ad un aumento di produttività individuale di circa il 17%.**

**b2)** In base ai vecchi criteri le cause per così dire “finte” (cioè facilmente definibili con pronuncia di interruzione del giudizio, cessazione della materia del contendere, improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, estinzione del giudizio, perenzione) valevano ad ogni effetto 1 (anche ai fini del limite minimo obbligatorio annuale, tuttora vigente, di 80 provvedimenti decisori a magistrato).

Con i nuovi criteri queste sentenze hanno, invece, un valore pari a 0 (art. 3, comma 3, lett. b), per cui le stesse non avranno alcuna incidenza sul carico di lavoro dei magistrati.

**L’incremento di produttività insito in questo nuovo criterio è particolarmente rilevante, ove si consideri che:**

**- per l’anno 2011, presso i T.a.r., sono state depositate n. 9149 sentenze di più rapida soluzione**

- per l'anno 2012, presso i T.a.r., sono state depositate n. 9867 sentenze di più rapida soluzione

- per l'anno 2011, presso il Consiglio di Stato sono state depositate n. 601 sentenze di più rapida soluzione

- per l'anno 2012, presso il Consiglio di Stato sono state depositate n. 562 sentenze di più rapida soluzione

**E, come detto, i vecchi criteri consentivano di tenerne conto ai fini dei carichi di lavoro, mentre con i nuovi criteri ciò non sarà più possibile.**

**b3)** E' stato incentivato l'istituto della cd. "sentenza breve" di cui all'art. 60 del nuovo Codice del processo amministrativo, che consente di chiudere immediatamente una causa senza attendere il lungo decorso del giudizio ordinario.

Nel vecchio sistema ogni sentenza breve valeva 0,50, ossia la metà di una sentenza ordinaria, e ciò ai fini del conseguimento del limite minimo di 80 sentenze annue (per singolo magistrato).

La nuova delibera esclude tale possibilità, perché priva le sentenze brevi di qualunque peso ponderale in termini di punteggio; viceversa, per incentivare l'emanazione di questa particolare tipologia di sentenze, prevede che ciascun magistrato possa concordare con il Presidente *"la riduzione di 1 udienza e del relativo carico di lavoro...dopo aver definito, con sentenza in forma semplificata che definisce nel merito incidenti cautelari, 14 affari cautelari"* (art. 3, comma 6, lett. b); pertanto il "saldo attivo" di produttività per ciascun magistrato è di 8 unità, tenuto conto della correlativa riduzione dell'ordinario carico di lavoro, pari a 6 ricorsi di merito (14 - 6 = 8).

L'incidenza positiva di tale meccanismo incentivante può essere confrontata con i dati reali relativi alle sentenze brevi presso il Consiglio di Stato per gli anni 2011 e 2012.

Escluse le pronunce di improcedibilità, rinuncia, estinzione, cessazione della materia del contendere, etc. (in quanto di esse non si tiene conto ai fini del meccanismo incentivante per le stesse ragioni già esposte al precedente paragrafo b2), il Consiglio di Stato ha prodotto nel 2011 n. 350 e nel 2012 n. 368 sentenze brevi; per cui, considerato che negli stessi periodi hanno prestato servizio presso le sezioni giurisdizionali n. 54 magistrati, risulta una produzione individuale media di circa 6 sentenze brevi nell'anno 2011 e di circa 7 sentenze brevi nell'anno 2012.

Con il nuovo meccanismo incentivante si ha un **aumento di produttività individuale di 2 unità rispetto al 2011 e di 1 unità rispetto al 2012, che in cifra percentuale corrisponde al 33% di incremento rispetto al 2011 ed al 14,5% rispetto al 2012.**

In termini assoluti il totale delle sentenze brevi prodotte in aumento è di 108 rispetto al 2011 e di 54 rispetto al 2012.



## **Criteria per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali dei magistrati amministrativi<sup>24</sup>**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 gennaio 2016, come modificata dalla delibera n. 10 del 1° febbraio 2021, adottata nella seduta del Plenum del 15 gennaio 2021*

### **Art. 1**

**1.** Ai sensi dell'art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, integra illecito disciplinare, da parte del magistrato amministrativo, il ritardo grave nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni.

**2.** Si presume non grave, salvo che sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto. Nel caso degli ordinari termini di cui all'art. 89, comma 1, c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 180 giorni. Nel caso dei termini dimezzati di cui all'art. 119, c.p.a., nonché nei riti dell'ottemperanza, dell'accesso e del silenzio, il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 92 giorni. Nel caso dei termini di cui all'art. 120 c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 120 giorni. Nel computo dei termini si applica l'art. 8, comma 1, lett. e), della delibera del CPGA in data 18 gennaio 2013. Il ritardo si calcola in base alla data di deposito della sentenza. L'invio da parte del relatore al Presidente della prima o delle successive minute della sentenza sospende i termini, che ricominciano a decorrere dal giorno in cui il Presidente trasmette la prima o le successive minute al relatore.

**2 bis.** Per il Presidente del Collegio, ove non sia anche estensore, si presume non grave, salvo che sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede l'ordinario termine di cui agli artt. 89, comma 1, c.p.a., 112 c.p.a., 116 c.p.a., 117 c.p.a., 119 c.p.a. e 120 c.p.a. I termini sono sospesi dopo l'invio al relatore della prima o delle successive minute corrette e ricomincia a decorrere dopo ogni successivo invio della minuta da parte del relatore.

**2 ter.** L'eventuale invio da parte del relatore o del Presidente di una minuta non contenente alcuna elaborazione di testo non sospende i termini sopra indicati e comporta l'obbligo del Presidente di segnalare tale circostanza al Consiglio di Presidenza.

**2 quater.** I termini sopra indicati decorrono dalla prima Camera di consiglio e sono interrotti nel caso di successive riconvocazioni della Camera di consiglio.

**2 quinquies.** Il computo del termine per il relatore non incide sul computo del termine per il Presidente e viceversa.

**2 sexies.** In ogni caso, anche qualora siano scaduti i termini sopra indicati, il relatore ha un termine di 15 giorni per l'invio della minuta con le correzioni richieste dal Presidente. Quest'ultimo ha a sua volta 15 giorni per valutarle.

**3.** I ritardi gravi possono comunque essere giustificati, tenendo conto anche del loro numero e della loro entità, qualora:

---

<sup>24</sup> delibera 15 gennaio 2016 con le modifiche apportate dalla delibera CPGA n. 10 del 1° febbraio 2021, adottata nella seduta del Plenum del 15 gennaio 2021.

- a) il carico del lavoro attribuito al magistrato sia stato superiore ai limiti stabiliti dal Consiglio di Presidenza;
- b) il magistrato abbia svolto funzioni presidenziali senza aver fruito di proporzionali compensazioni nei carichi di lavoro;
- c) si siano verificate condizioni personali o familiari di particolare disagio, ove queste siano specificamente motivate;
- d) il magistrato abbia goduto di cause esonerative dagli obblighi di servizio per motivi di salute;
- e) risulti documentato il verificarsi di circostanze eccezionali, comunque tali da aver impedito al magistrato l'ordinario svolgimento del proprio lavoro;
- f) quando l'oggetto del giudizio rivesta carattere di eccezionale complessità.

**3 bis.** Il superamento del carico di lavoro attribuito al magistrato senza il suo consenso costituisce causa di giustificazione per gli eventuali ritardi relativi agli affari assegnati in eccedenza rispetto alla soglia massima prevista dalla delibera del 18 gennaio 2013, restando salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della delibera medesima.

## **Art. 2**

1. I titolari degli incarichi direttivi vigilano sul rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri segnalando, previo richiamo rivolto al magistrato interessato, eventuali ritardi agli organi titolari dell'azione disciplinare.
2. I titolari di incarichi semidirettivi e i presidenti di collegio informano degli eventuali ritardi i titolari degli uffici direttivi.
3. L'inosservanza dei doveri di vigilanza e di informazione, di cui ai commi precedenti, può essere valutata ai fini disciplinari, ove tale inosservanza sia reiterata e ingiustificata.

## **Art. 2 bis**

1. Il Consiglio di Presidenza vigila sull'osservanza della presente delibera.
  2. Fermo l'obbligo di segnalazione dei ritardi da parte dei Presidenti, il Servizio per l'Informatica rileva e segnala al Consiglio di Presidenza i ritardi superiori ai limiti indicati nell'art. 1, comma 1, sussistenti alle date del 1° maggio, 1° settembre e 1° gennaio di ciascun anno. La segnalazione ha luogo, rispettivamente, il 10 maggio e il 10 settembre, relativamente ai ritardi del quadrimestre, nonché il 10 gennaio per la comunicazione riepilogativa dei ritardi riferiti all'intero anno trascorso. La segnalazione è operata distintamente per ciascun Tar, o sezione staccata, e, per il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, distintamente per ciascuna sezione giurisdizionale e consultiva.
  3. Le competenti Commissioni svolgono gli accertamenti e le attività del caso in contraddittorio con l'interessato, che può presentare le proprie osservazioni.
- 3 bis.** In ogni caso la Commissione, in presenza di ritardi, accerta il carico di lavoro attribuito al magistrato.

### **Art. 3**

1. La disciplina di cui all'articolo 1 si applica per la valutazione ai fini disciplinari.
2. Ferma rimanendo la valutazione prevista dalle norme vigenti per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi extragiudiziari, per la valutazione dei ritardi ai fini della nomina a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, a consigliere di Stato, nonché per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, si considerano consistenti i ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri qualora sia superato il triplo dei termini previsti dalla legge.
3. Si presumono ingiustificati, salvo che non sia diversamente dimostrato ai sensi dell'art. 1, comma 3, i ritardi superiori al triplo dei termini previsti dalla legge, in atto al momento della valutazione oppure reiterati, nel periodo rilevante ai fini della valutazione medesima; si considerano reiterati i ritardi superiori al dieci per cento dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri depositati dal magistrato nel periodo di riferimento.

### **Art. 4**

A far data dall'entrata in vigore della presente delibera è abrogato l'art. 2 della delibera del 30 novembre 2012.

### **Art. 5**

La presente delibera si applica ai ritardi nel deposito delle decisioni relative ai provvedimenti introitati nelle udienze ovvero nelle adunanze successive al 30 settembre 2021.

## **Criteria per il monitoraggio previsto dall'art. 2 bis della delibera 15 gennaio 2016**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 9 giugno 2017*

Il monitoraggio riguarda solo i "ritardi attuali" alla data del rilevamento automatico al fine di adottare le più opportune misure organizzative. Si propone di considerare attuali i ritardi quando, alla data del rilevamento automatico, non risulta depositata la prima minuta, ovvero, pur essendo depositata la prima minuta, ancorché in ritardo rispetto ai termini di cui alla delibera del CPGA 15 gennaio 2016, non risultano ulteriori attività da più di 30 giorni. Non si considera, invece, attuale il ritardo se, ancorché con il superamento dei termini di cui alla citata delibera 15 gennaio 2016, risulti depositata la prima minuta alla data del rilevamento automatico, e risultino espletate le ulteriori attività, ovvero non siano decorsi più di trenta giorni, senza attività, dal deposito della prima minuta. In presenza di ritardi attuali, i magistrati con ritardi vengono suddivisi in due tabelle: 10 o più ritardi; fino a 9 ritardi.

In caso di 10 o più ritardi, la 3<sup>a</sup> Commissione invierà una lettera al magistrato interessato e al Presidente della Sezione, invitando a chiarire se il ritardo permane, le ragioni del ritardo, il tempo prevedibile di deposito della prima minuta e a fornire ogni altro elemento utile (come il carico di lavoro nei periodi rilevanti; eventuale sostituzione del presidente; congedi straordinari; benefici genitoriali o simili). Qualora, poi, risultino meno di 10 ritardi, la 3<sup>a</sup> Commissione rinvia il monitoraggio al successivo rilevamento trimestrale, riservandosi di adottare la precedente misura organizzativa. Anche in caso di meno di 10 ritardi, la 3<sup>a</sup> Commissione invierà ugualmente una lettera di chiarimenti al magistrato interessato e al Presidente della Sezione, se il ritardo supera i nove mesi dalla data dell'udienza.

Una volta, poi, acquisite le controdeduzioni dei magistrati interessati, la 3<sup>a</sup> Commissione valuterà se trasmettere gli atti alla 2<sup>a</sup> Commissione, adottare ulteriori misure organizzative ovvero disporre l'archiviazione.

## **Norme generali per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001<sup>25</sup>*

### Art. 18

L'incarico di insegnamento può essere svolto dal magistrato amministrativo nei seguenti casi:

- a) a seguito di conferimento da parte del Consiglio di Presidenza;
- b) a seguito di incarico attribuito da una pubblica amministrazione;
- c) a seguito di incarico attribuito da una struttura privata, di sicuro affidamento e serietà, la quale svolga professionalmente un'attività di formazione scientifica e culturale. In particolare, per gli incarichi relativi a corsi di preparazione a concorsi pubblici:
  - 1) il magistrato cui è conferito l'incarico deve richiedere l'autorizzazione dell'Organo di autogoverno; detta autorizzazione ha efficacia annuale ed è rinnovabile;
  - 2) è fatto divieto espresso di far pubblicità in ordine ai nominativi dei magistrati che effettuano le docenze<sup>26</sup>;
  - 3) all'atto della prima richiesta di autorizzazione, va prodotto lo statuto della società o dell'associazione ospitante unitamente all'indicazione dei nominativi dei componenti dei rispettivi organi direttivi; nel caso di rinnovo dell'istanza di autorizzazione il magistrato deve dichiarare che non sono intervenute modificazioni nella composizione soggettiva degli organi direttivi o altrimenti comunicare i mutamenti intervenuti;
  - 4) in corso di svolgimento di detti corsi e per i successivi cinque anni è fatto divieto di presiedere e partecipare a commissioni di concorso attinenti ai corsi di preparazione stessi;
  - 5) ogni sei mesi e comunque entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, il magistrato trasmette al Consiglio di Presidenza una relazione, nella quale espone le attività svolte con riferimento all'attività autorizzata e, in particolare, indicando le giornate e le ore di lezione svolte ed il numero di elaborati che eventualmente abbia corretto, oltre ai compensi eventualmente percepiti a qualsiasi titolo dalla società o dall'ente conferente, anche a titolo di diritti d'autore<sup>27</sup>;

---

<sup>25</sup> Il testo integrale della delibera è consultabile al criterio n. 22 (*Autorizzazioni e conferimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio*). Nella "Appendice storica" del citato criterio n. 22 è consultabile la versione precedente alla adozione della delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

<sup>26</sup> Punto 2) modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023. Il testo originario era il seguente: "2) è fatto divieto espresso di far pubblicità in ordine ai nominativi dei magistrati che effettuano le docenze, fatta eccezione per i direttori scientifici dei corsi?".

<sup>27</sup> Le parole: "e comunque entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno" sono state aggiunte con delibera del Consiglio di Presidenza n. 25 del 13 marzo 2025, adottata nella seduta del 12 marzo 2025. Punto 5) inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

6) il numero complessivo di coloro che seguono il corso, incluso chi segue la lezione da remoto, con qualunque modalità telematica, ed escluso chi partecipa a titolo gratuito, non può essere superiore a 150 persone<sup>28</sup>;

7) in applicazione dell'art. 22-ter, lettera a), l'ente privato conferente deve consentire, nella misura di almeno un quarto degli iscritti che eccedono il numero di quaranta, la partecipazione di studenti i cui nuclei familiari abbiano i requisiti reddituali per l'esenzione totale dal pagamento delle tasse universitarie, ai quali va accordata una quota di iscrizione non superiore ad un terzo di quella ordinaria<sup>29</sup>;

8) il Consiglio di Presidenza, qualora l'ente privato conferente consenta la partecipazione a titolo gratuito di studenti e, comunque, in relazione al numero dei soggetti che godono della riduzione della quota di cui al precedente punto 7), può valutare se il numero degli allievi, fissato dal precedente punto 6), può essere incrementato, fino ad un massimo di venticinque persone, anch'essi ammessi al pagamento di una quota di partecipazione non superiore ad un terzo rispetto a quella ordinaria<sup>30</sup>.

d) presso la propria abitazione o strutture all'uopo adibite. Al riguardo:

1) per l'attività di docenza va richiesta, per ogni singolo corso, l'autorizzazione dell'Organo di autogoverno; detta autorizzazione ha efficacia annuale ed è rinnovabile;

2) fermo restando il divieto di connotazione di attività d'impresa previsto dall'art. 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il numero complessivo di coloro che seguono il corso, incluso chi segue la lezione da remoto, con qualunque modalità telematica, ed escluso chi partecipa a titolo gratuito, non può essere superiore a 50 unità. I pagamenti possono avere luogo unicamente mediante bonifico bancario<sup>31</sup>;

2-bis) in applicazione dell'art. 22 ter, lettera a), il magistrato deve consentire, nella misura di almeno un quarto degli iscritti che eccedono il numero di quaranta, la partecipazione di studenti i cui nuclei familiari abbiano i requisiti reddituali per l'esenzione totale dal pagamento delle tasse universitarie, la cui quota di iscrizione non può essere superiore ad un terzo di quella ordinaria<sup>32</sup>;

2-ter) il Consiglio di Presidenza, qualora il magistrato consenta la partecipazione di studenti a titolo gratuito e, comunque, in relazione al numero dei soggetti che godono della riduzione della quota di cui al precedente comma 2 bis, può valutare se il numero degli allievi, fissato dal precedente punto 4-bis, può essere incrementato, fino

---

<sup>28</sup> Punto 6) aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

<sup>29</sup> Punto 7) aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

<sup>30</sup> Punto 8) aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

<sup>31</sup> Punto 2) sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023. Il testo originario era il seguente: “2) è fatto assoluto divieto di connotazione di attività d'impresa (art. 60 del T.U. n.3/57 del pubblico impiego), a tal uopo avendo riguardo a parametri quali il numero degli allievi per corso, che di norma non dovrà comunque superare le 60 unità, l'assetto organizzativo e l'eventuale approntamento di strutture logistiche e/o umane”.

<sup>32</sup> Punto 2-bis) aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

ad un massimo di dieci, anch'essi ammessi al pagamento di una quota di partecipazione non superiore ad un terzo rispetto a quella ordinaria<sup>33</sup>;

3) è fatto divieto espresso di fare pubblicità sui corsi, con qualsiasi mezzo, incluso Internet;

4) è fatto obbligo di rendicontazione semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, sull'impegno profuso e sui relativi compensi<sup>34</sup>;

5) in corso di svolgimento di detti corsi e per i successivi cinque anni è fatto divieto di presiedere e partecipare a commissioni di concorso attinenti ai corsi di preparazione stessi;

6) l'attività non deve incidere sull'attività istituzionale del magistrato.

Gli incarichi di docenza di cui alle lettere c) o d) del primo comma non possono essere autorizzati per una durata superiore a un anno e per un impegno complessivo superiore a quaranta giorni, nel cui limite vanno computate tutte le attività espletate dal magistrato in relazione al corso, ivi incluse a titolo esemplificativo gli "open days" per illustrare le caratteristiche del corso, le "spiegazioni delle tracce" sorteggiate al concorso, le "full immersions" e ogni altra iniziativa analoga. All'interno di ciascuna giornata l'impegno didattico complessivo del magistrato, come risultante dal calendario divulgato, non può essere superiore a cinque ore, anche non continuative, di mattina o di pomeriggio. Nel rispetto del limite complessivo di giorni e di orario di cui ai periodi precedenti, è consentita l'attività di correzione degli elaborati redatti da coloro che frequentano il corso, in tal caso presumendosi ad ogni effetto che consiste in cinque ore il tempo necessario per correggere diciotto elaborati. L'attività di insegnamento può riguardare anche due corsi di preparazione a differenti concorsi pubblici, purché il magistrato nell'istanza di autorizzazione precisi quali siano i corsi, fermi restando i limiti orari e giornalieri di cui ai periodi precedenti e il numero massimo degli allievi stabilito nel primo comma<sup>35</sup>.

L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi relativi a corsi di preparazione a concorsi pubblici, di cui al primo comma, lettera c) e lettera d), del presente articolo, non può essere rilasciata al magistrato che sia stato già autorizzato a svolgere un incarico di insegnamento in un corso di laurea o *post lauream* presso una università pubblica o privata. La disposizione che precede non si applica alla didattica universitaria integrativa, prestata in modo occasionale per non più di sei incontri

---

<sup>33</sup> Punto 2-ter) aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

<sup>34</sup> Punto 4) modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 25 del 13 marzo 2025, adottata nella seduta del 12 marzo 2025. Il testo originario era il seguente: "4) è fatto obbligo di rendicontazione annuale sull'impegno profuso e sui relativi compensi,".

<sup>35</sup> Comma sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023. Il testo originario, introdotto con delibera dell'8 febbraio 2018, era il seguente: "Il magistrato non potrà svolgere incarichi di cui alle lettere c) o d) che richiedano un impegno complessivo per lezioni frontali superiore a 40 giorni di docenza, intesi come giorni di calendario non frazionabili e onnicomprensivi di tutte le attività di docenza svolte con una delle formule di cui al presente articolo. Non è consentito l'utilizzo della formula del convegno diretto o aperto ai corsisti per superare i predetti limiti".

annuali presso la medesima Università, e all'insegnamento presso le scuole di specializzazione per le professioni legali<sup>36</sup>.

L'incarico di componente dell'Ufficio Studi o dell'Ufficio del Massimario non può essere conferito a chi abbia ottenuto una autorizzazione prevista dall'art. 18, primo comma, lettere c) e d), per tutta la durata di quest'ultima. L'incarico di componente dell'Ufficio Studi o dell'Ufficio del Massimario decade *ipso iure* con l'accoglimento della domanda di conferimento dell'incarico di insegnamento indicato nel periodo precedente<sup>37</sup>.

Ai fini di quanto previsto dalla presente delibera, per "quota di partecipazione" al corso, si intende il compenso originariamente concordato tra il singolo iscritto e l'ente privato conferente per la frequenza del corso, anche se tenuto insieme ad altri docenti. La quota di partecipazione è onnicomprensiva di ogni attività connessa al corso, quali, a titolo esemplificativo, la correzione dei compiti e lo svolgimento di lezioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel calendario originario per "*full immersion*", *summer school*, lezioni di aggiornamento comunque denominate<sup>38</sup>.

Il magistrato o l'ente privato conferente può distribuire schemi e materiale didattico soltanto ai corsisti, ferma restando la regola della onnicomprensività, fissata dal precedente comma<sup>39</sup>.

Il magistrato non può svolgere attività di mero tutoraggio, salva la possibilità di fornire ai corsisti, nell'ambito delle lezioni, consigli sul metodo di studio e sui testi; per mero tutoraggio, si intende anche l'attività volta a fornire risposte dirette agli studenti nelle cd. aree riservate dei siti o con modalità analoghe che consentano il contatto diretto con gli studenti<sup>40</sup>.

Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla presente delibera, è autorizzabile l'incarico consistente nella mera correzione degli elaborati, qualora nella istanza sia specificato quale sia il docente che svolga le lezioni. Si applica la presunzione prevista dall'art. 18, secondo comma<sup>41</sup>.

L'incarico di insegnamento è autorizzabile anche qualora l'ente pubblico o privato conferente abbia previsto l'uso di sistemi informatici che consentano il collegamento da remoto degli studenti. Il magistrato deve indicare nell'istanza di autorizzazione se sia prevista la registrazione della lezione, la quale può essere diffusa gratuitamente ai soli studenti già iscritti al corso e con modalità informatiche che ne impediscano la diffusione a terzi<sup>42</sup>.

---

<sup>36</sup> Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

<sup>37</sup> Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

<sup>38</sup> Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

<sup>39</sup> Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

<sup>40</sup> Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

<sup>41</sup> Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

<sup>42</sup> Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.



L'autorizzazione all'incarico di insegnamento può essere negata qualora la quota di partecipazione al corso sia irragionevole e incongrua in rapporto alla specifica offerta formativa e a qualsiasi altra circostanza rilevante<sup>43</sup>.

L'ente conferente o, nel caso di docenze ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), il magistrato deve informare gli interessati all'iscrizione, anche mediante adeguata diffusione sul proprio sito, delle misure a favore dei non abbienti<sup>44</sup>.

L'incarico di insegnamento comunque prestato deve attenere ad una formazione scientifica e culturale di livello universitario o post-universitario, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 3, lett. d) del D.P.R. 6 dicembre 1993 n. 418.

Gli incarichi di insegnamento ai corsi di preparazione per l'accesso ai ruoli della magistratura amministrativa non possono essere autorizzati in favore dei magistrati amministrativi:

- a) che facciano parte, ovvero abbiano fatto parte nell'ultimo triennio dalla domanda di autorizzazione, del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa;
- b) che svolgono o abbiano svolto nell'ultimo triennio dalla domanda di autorizzazione le funzioni di Segretario del Consiglio di Presidenza e di magistrati addetti al Consiglio di Presidenza;
- c) che facciano parte, ovvero abbiano fatto parte nell'ultimo triennio dalla domanda di autorizzazione, degli organi direttivi delle associazioni di categoria;
- d) che facciano parte, ovvero abbiano fatto parte nell'ultimo triennio dalla domanda di autorizzazione, delle commissioni di concorso per l'accesso ai Tribunali amministrativi regionali o al Consiglio di Stato;
- e) che svolgono o abbiano svolto nell'ultimo triennio dalla domanda di autorizzazione le funzioni di Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, di Segretario delegato al Consiglio di Stato e Segretario delegato per i T.T.AA.RR.

L'interdizione all'insegnamento si applica altresì al triennio successivo alla cessazione di tutti i predetti incarichi.

Restano in vigore le ulteriori disposizioni in tema di incarichi di docenza non incompatibili con il disposto delle presenti norme.

Costituisce grave illecito disciplinare ai sensi dell'art. 18, r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, lo svolgimento di un incarico di insegnamento di cui alle lettere c) o d) del comma 1 senza autorizzazione del Consiglio di Presidenza.

---

<sup>43</sup> Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

<sup>44</sup> Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

## **Proposta di iniziativa legislativa in materia di disciplina dei magistrati amministrativi**

*Delibera del Consiglio di Presidenza dell'8 febbraio 2013, come integrata dalla delibera 6 novembre 2015*

Preso atto che la II Commissione permanente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (in prosieguo C.P.), ha stabilito di elaborare uno schema di riforma della legge n. 186 del 1982 nella parte relativa alla disciplina della magistratura amministrativa, dandone comunicazione al Plenum in data l'11 maggio 2012.

Considerato che:

a) l'attuale disciplina normativa racchiusa negli artt. 32 – 34 della l. n. 186 del 1982 non regola in maniera organica, coerente e omogenea l'intero procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati amministrativi, mancando, fra l'altro, la tipizzazione degli illeciti e le correlate sanzioni disciplinari; b) si palesa necessaria una riforma organica della materia alla luce delle criticità evidenziate dalla prassi nel corso degli anni avuto particolare, ma non esclusivo riguardo, ai seguenti punti:

I) disomogeneità delle soluzioni normative previste per le varie magistrature in materia disciplinare, e conseguente vulnus alla realizzazione del valore dell'indipendenza del giudice, tenuto conto che le varie soluzioni in concreto individuate devono, viceversa, valere sia per la magistratura ordinaria che per quella speciale (cfr. in tal senso Corte cost. 27 marzo 2009, n. 87);

II) necessità di evitare la sovrapposizione della funzione di promovimento del procedimento disciplinare (attualmente intestata sia al Presidente del Consiglio dei Ministri che al Presidente del Consiglio di Stato) e di contestazione degli addebiti (affidata all'intero Consiglio), con quella decisoria (rimessa sempre all'intero Consiglio presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato), mediante l'istituzione di un apposito collegio giudicante;

III) assegnare al vicepresidente del C.P. la funzione di presidente della istituenda sezione disciplinare da svolgere per l'intero arco della consiliatura;

IV) attribuire la titolarità dell'azione disciplinare, oltre che in capo al presidente del Consiglio dei ministri, secondo la normativa vigente, anche al Presidente Aggiunto in luogo del Presidente del Consiglio di Stato, per le ragioni illustrate nella relazione);

V) attribuire ai titolari dell'azione disciplinare il compito di contestare gli addebiti avvalendosi per l'attività istruttoria di una apposita commissione insediata presso il C.P.;

VI) confermare in capo al C.P. il compito di inoltrare, in via esclusiva, gli esposti non ritenuti meritevoli di immediata archiviazione ai titolari dell'azione disciplinare;

VII) prevedere termini certi di inizio e conclusione del procedimento disciplinare qualificando espressamente quelli perentori;

Vista l'approfondita bozza di articolato elaborata dal presidente della II° Commissione relativa alla modificazione degli aspetti procedurali, già assegnata all'ordine del giorno del *Plenum* del ;

Viste le osservazioni comunicate dal Presidente del Consiglio di Stato tramite il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa

Tutto quanto premesso si propone al C.P.:

1. di approvare l'articolato di cui all'Allegato A;
2. di approvare la relazione di cui all'Allegato B;
3. di invitare il presidente del Consiglio di Stato a trasmettere al Governo la presente delibera ed i relativi allegati;
4. di dare adeguata pubblicità, sul sito intranet della G.A., alla presente delibera.

## **Allegato A**

### *Art. 1*

Sostituzione dell'articolo 32 della legge 27 aprile 1982 n. 186

1. L'articolo 32 della legge 27 aprile 1982 n. 186 è sostituito dai seguenti:

#### **<<Art. 32**

##### *Illeciti disciplinari*

1. Il magistrato ispira la propria condotta ed esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona.

2. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio di presidenza, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità per rapporti di parentela, affinità entro il secondo grado, coniugio;

c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;

e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato;

f) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;

g) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;

h) l'adozione di provvedimenti nei casi non previsti dalla legge, nonché sulla base di un errore macroscopico conseguente a grave e inescusabile negligenza, purché abbiano leso, in modo rilevante, diritti soggettivi e interessi legittimi;

i) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sull'attività giurisdizionale e consultiva, adottate dal Consiglio di presidenza;

j) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente;

k) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

l) l'omessa trattazione da parte del presidente di sezione o del presidente di un collegio giudicante di affari nonché l'omessa redazione dei relativi provvedimenti, quando previsto dalle disposizioni sull'attività giurisdizionale e consultiva dei magistrati;

m) l'inosservanza dell'obbligo di reperibilità, quando previsto da norme di legge o da disposizioni del Consiglio di presidenza;

n) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti da segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti;

o) l'omissione, da parte del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;

p) rendere dichiarazioni o interviste che riguardino soggetti coinvolti negli affari in trattazione;

q) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui;

r) il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati.

3. Fermo quanto previsto dalle precedenti specifiche ipotesi, l'interpretazione di norme di diritto e la valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare.

4. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

a) l'avvalersi della qualità e l'esercizio delle funzioni di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri, nonché per ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti in procedimenti pendenti, ovvero dai difensori di costoro o da altri soggetti comunque coinvolti in detti procedimenti;

b) l'assunzione e lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione o il conferimento del Consiglio di presidenza, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;

c) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o consultiva o di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri di servizio;

d) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

e) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato;

f) rendere comunicazioni o interviste, in sede diversa dalla corrispondenza privata e dalla discussione scientifica, lesive della dignità delle persone e del decoro delle istituzioni.

5. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza.

6. Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti a reato:

a) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

b) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai

sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

c) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita.

### *Art. 32 bis*

#### *Sanzioni*

1. Il magistrato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) la censura;
- c) la perdita dell'anzianità;
- d) l'incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;
- e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
- f) la rimozione.

2. Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si debbono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave; quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave.

3. L'ammonimento è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

4. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.

5. La perdita dell'anzianità non può essere inferiore a due mesi e non può superare i due anni.

6. La temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo non può essere inferiore a sei mesi e non può superare i due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive,

corrispondenti alla sua qualifica. Applicata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio ove le svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare.

7. La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico di referendario o primo referendario; alla metà, se di consigliere o presidente di sezione.

8. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio.

9. Si applica una sanzione non inferiore alla censura per:

- a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 32 comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
- b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
- c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio di presidenza della sussistenza di una delle cause di incompatibilità per rapporti di parentela, affinità entro il secondo grado, coniugio;
- d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;
- e) i comportamenti previsti dall'articolo 32, comma 2, lettere d), e);

- f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
- g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
- h) la scarsa laboriosità;
- i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
- j) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
- k) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto e ottenuto la prescritta

autorizzazione, ovvero in assenza del conferimento, da parte Consiglio di presidenza.

10. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità per:

- a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'art. 32, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
- b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale.

11. Si applica la sanzione della incapacità a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza, nell'attività di altro magistrato, da parte del presidente della sezione o del collegio, se ripetuta o grave.

12. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione o il conferimento, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità.

13. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che incorre:

- a) nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale;
- b) nella estinzione del rapporto di lavoro o di impiego di cui all'articolo 32-*quinquies* del codice penale;
- c) in una misura di prevenzione o di sicurezza personale definitiva;
- d) in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.

14. Ai magistrati amministrativi si applicano:

- a) le disposizioni del testo unico degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche in materia di trasferimento per incompatibilità ambientale e funzionale, di sospensione dal servizio, di ricostruzione della carriera, di rapporti fra procedimento disciplinare e giudizio penale, cessazione del rapporto di impiego e giudicato amministrativo, sostituendosi al Ministro il Consiglio di presidenza;
- b) l'articolo 4, legge 25 gennaio 1982, n. 17;
- c) gli articoli 3 e 4 legge 27 marzo 2001, n. 97;
- d) l'articolo 3, commi 57 e 57-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 2, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126.>>

#### *Art. 1 bis* <sup>45</sup>

Agli articoli 32 e 32 bis della legge 27 aprile 1982 n. 186 è aggiunto il seguente:

---

<sup>45</sup> Articolo introdotto con delibera del CPGA del 6 novembre 2015.

<<Art. 32 ter

*Riabilitazione*

Trascorsi cinque anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare ed a condizione che il Magistrato condannato, nel corso del suddetto periodo:

- non abbia subito alcun procedimento disciplinare;

- abbia tempestivamente e diligentemente adempiuto a tutti i suoi doveri di ufficio;

possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva;

possono altresì essere modificati i giudizi complessivi riportati dal Magistrato dopo la sanzione ed a causa di questa, ad esclusione di quelli che hanno condotto alla sua esclusione da procedure di nomina a Presidente.

Il provvedimento è adottato con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, su proposta della competente Commissione, all'esito di un'istruttoria appositamente disposta, anche d'ufficio.>>

*Art. 2*

Sostituzione dell'articolo 33 della legge 27 aprile 1982 n. 186

1. L'articolo 33 della legge 27 aprile 1982 n. 186 è sostituito dal seguente:

<<Art. 33

*Organi del procedimento disciplinare*

1. Sono organi del procedimento disciplinare:

a) il presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato;

b) la commissione istruttoria;

c) la sezione disciplinare.

2. Il presidente del Consiglio dei Ministri o il Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato

esercitano l'azione disciplinare mediante contestazione degli addebiti.

3. La commissione istruttoria è composta da tre membri diversi dai componenti della sezione disciplinare; la commissione istruisce il procedimento riferendo gli esiti all'organo che ha esercitato l'azione disciplinare.

4. All'interno del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa è istituita la sezione disciplinare. Sono componenti effettivi della sezione disciplinare:

a) il vice presidente del Consiglio di Presidenza, che la presiede;

b) un membro eletto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d);

c) un membro con qualifica di presidente di sezione o di consigliere di Stato;

d) due membri appartenenti al ruolo dei magistrati di tribunale amministrativo regionale.

5. Sono componenti supplenti della sezione disciplinare:

a) due membri eletti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), di cui uno con funzioni di vicepresidente vicario;

b) un membro con qualifica di presidente di sezione o di consigliere di stato;

c) un membro appartenente al ruolo dei magistrati di tribunale amministrativo regionale.

6. Il presidente e i componenti della sezione disciplinare sono eletti dal Consiglio di presidenza tra i propri membri nella prima adunanza. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.

Il mandato del presidente e dei componenti, effettivi e supplenti, ha la durata dell'intera consiliatura.>>

### Art. 3

Sostituzione dell'articolo 34 della legge 27 aprile 1982 n. 186

1. L'articolo 34 della legge 27 aprile 1982 n. 186 è sostituito dal seguente:

<<Art. 34

#### *Procedimento disciplinare*

1. Acquisita dal Consiglio di presidenza la notizia di un fatto che appare costituire illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 32, i titolari dell'azione disciplinare contestano gli addebiti entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, informandone il Consiglio di presidenza.

2. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esercizio dell'azione disciplinare, il Consiglio di presidenza nomina la commissione istruttoria che conclude la sua attività, in contraddittorio con l'interessato, nei successivi 45 giorni riferendo all'organo che ha esercitato l'azione disciplinare.

3. L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato, anche in quiescenza o appartenente ad altro ordine giudiziario, o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché se del caso, da un consulente tecnico. Le comunicazioni d'ufficio sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica di servizio dell'incolpato; successivamente alla nomina del difensore, le comunicazioni possono essere effettuate indifferentemente all'incolpato o al suo difensore che fornisce all'uopo il proprio indirizzo di posta elettronica. L'incolpato può chiedere il differimento dello svolgimento di un atto istruttorio o della procedura solo se sussiste un effettivo legittimo impedimento; se la richiesta è fondata su ragioni di salute:

a) l'impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare;

b) l'autorità disciplinare può recarsi presso l'incolpato per svolgere il procedimento disciplinare, se tale evenienza non è espressamente esclusa dalla relativa certificazione sanitaria di parte; è fatto salvo il potere dell'autorità disciplinare di procedere a visite medico legali di controllo.

4. Entro 10 giorni dalla comunicazione delle conclusioni cui è pervenuta la commissione istruttoria, ove non ritenga di archiviare il procedimento, il Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato, o il presidente del Consiglio dei ministri, chiede alla sezione disciplinare la fissazione della discussione depositando il fascicolo del procedimento. Entro 20 giorni dal ricevimento degli atti il presidente della sezione disciplinare fissa la data della discussione con decreto da comunicarsi almeno 20 giorni prima all'incolpato.

5. Nella seduta fissata per la trattazione, il Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato, o un magistrato delegato, illustra la proposta conclusiva. Il magistrato incolpato ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere dal proprio difensore. La seduta è pubblica. La sezione disciplinare: a) su richiesta di una delle parti o d'ufficio, può disporre che la discussione si svolga a porte chiuse se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela dei terzi;



b) assume le proprie determinazioni immediatamente dopo la chiusura della discussione che deve svolgersi non oltre un anno dalla data di contestazione degli addebiti.

6. I termini previsti dai commi 1 e 5 sono previsti a pena di decadenza.

#### Art. 4

Disposizioni di coordinamento, abrogazione e transitorie.

1. All'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, numero 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: <<attraverso la sezione disciplinare di cui all'articolo 32>>;

b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: <<ad esclusione delle deliberazioni assunte dalla sezione disciplinare.>>

2. È abrogato il 3 comma dell'articolo 13 della legge 27 aprile 1982 n. 186, ferma restando la facoltà del Consiglio di presidenza di dispensare il magistrato per inidoneità psico fisica ai sensi dell'articolo 5 regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

3. I procedimenti disciplinari in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati contestati gli addebiti, rimangono disciplinati dalla previgente normativa.

### Allegato B

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

##### 1. La normativa vigente.

Le principali norme legislative vigenti nella materia disciplinare per la magistratura del Consiglio di Stato (in prosieguo C.d.S.) e dei Tribunali amministrativi regionali (in prosieguo T.a.r.), sono enunciate negli artt. 32, 33 e 34 della legge 27 aprile 1982 n. 186.

L'art. 32 reca un generale rinvio <<per quanto non espressamente disposto dalla presente legge>> alle norme previste per i magistrati ordinari <<in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento>>.

Gli artt. 33 e 34 contengono la disciplina del procedimento specifica del comparto.

In particolare l'art. 33 dispone che:

a) il procedimento è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente del C.d.S.;

b) il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (in prosieguo C.P.), nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di apertura di procedimento disciplinare, affida ad una commissione, composta da tre dei suoi componenti, l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro 30 giorni;

c) sulla base delle risultanze emerse, il consiglio di presidenza provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare entro 30 giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal secondo comma di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro 90 giorni con deposito dei relativi atti presso la segreteria del consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'interessato.

A norma dell'art. 34, poi, il presidente del C.d.S., trascorso comunque il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, fissa la data della discussione dinanzi al

consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

Nella seduta fissata per la trattazione, il componente della commissione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, più anziano nella qualifica, svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato.

La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo 2009, n. 87 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 34 cit., nella parte in cui esclude che il magistrato amministrativo, sottoposto a procedimento disciplinare, possa farsi assistere da un avvocato. L'intervento della Corte è stato poi interpretato dal Consiglio di Presidenza in senso favorevole all'istanza dell'inquisito di essere assistito da un magistrato appartenente alla magistratura ordinaria.

Alle dette disposizioni sono da aggiungere gli articoli da 39 a 43 del Regolamento interno per il funzionamento del C.P., emanato con decreto del Presidente del C.P. 6 febbraio 2004, pubblicato nella G.U., serie generale n. 36 del 18 febbraio 2004, recanti norme sostanzialmente riprodotte degli artt. 32-34 della legge n. 186 del 1982.

## 2. Profili di criticità.

E' da segnalare, in primo luogo, che il rinvio operato dal ricordato art. 32 della legge n. 186 del 1982 alla normativa vigente per i magistrati ordinari in materia disciplinare non rende applicabile ai magistrati amministrativi le norme dettate dal d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, che ha interamente riordinato la materia quanto alla magistratura ordinaria, posto che l'art. 30 del detto decreto ne esclude espressamente l'applicazione alla magistratura amministrativa e contabile.

Ne consegue che, in disparte l'area delle disposizioni procedurali ricordate sopra, per la magistratura amministrativa le norme recanti le fattispecie di illecito disciplinare e le relative sanzioni sono ancora da individuare, in forza del detto art. 32, nelle disposizioni da 18 a 38 del r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, e nell'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

A questo riguardo, peraltro, non possono essere taciuti i problemi suscitati dall'art. 13, comma 4, della legge n. 186 del 1982, secondo cui: <<Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l'articolo 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 . Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale è richiesto dal consiglio di presidenza.>>.

La norma, innanzi tutto, rende parziale e ambiguo il ricordato rinvio alle disposizioni sulla magistratura ordinaria, di cui all'art. 32, in quanto recepisce nella legge n. 186/1982, le seguenti disposizioni sancite dal menzionato art. 5: <<I presidenti e i consiglieri di Stato.....3° non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta; 4° non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromessa la loro reputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono.>>, rendendole applicabili a tutti i magistrati amministrativi e non solo ai consiglieri di Stato, come era in origine. In secondo luogo la norma del t.u. del 1924, sebbene non menzionata nella specifica *sedes materiae*, incide sul procedimento di cui agli art. 33 e 34 della legge n. 186, in quanto dispone che i suddetti provvedimenti sono adottati <<udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.>>.

Ne risulta un quadro normativo confuso e disomogeneo.

Va osservato, in proposito, che la norma di cui al 4° alinea dell'art. 5 del t.u., sopra trascritta, è affetta dalla stessa indeterminatezza della fattispecie punibile che caratterizza l'art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946, oggetto per decenni delle più aspre critiche per l'eccessiva discrezionalità rimessa all'organo titolare del potere disciplinare.

Ma non meno criticabile e anacronistica risulta la previsione del parere dell'Adunanza generale del C.d.S., chiamata ad interloquire sulla rilevanza disciplinare di comportamenti la cui sanzionabilità non può che essere prerogativa esclusiva dell'organo di autogoverno, come del resto prescritto, con norma valida per tutte le magistrature, dall'art. 105 Cost. E se in epoca storica assai risalente (la originaria disposizione figura nel t.u. delle leggi sul C.d.S. del 1907), poteva aver un qualche senso garantire l'indipendenza del magistrato mediante il giudizio rimesso all'intero corpo di appartenenza, risulta oggettivamente inammissibile che quello stesso organo abbia titolo per esprimersi su una competenza contestualmente rimessa al C.P., e, per di più, anche sulla responsabilità disciplinare dei giudici del primo grado, estranei all'Adunanza generale.

Ulteriore ed egualmente dirimente profilo di inadeguatezza della vigente disciplina, come emerge dagli artt. 33 e 34 della legge n. 186/1982, sopra ricordati, va individuato nella attribuzione al medesimo organo, ossia al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, delle due funzioni che, per elementari principi di civiltà giuridica, debbono rimanere separate e distinte: la formulazione dell'incolpazione e il giudizio sulla stessa.

Va tenuto presente, infatti, che, sebbene la promozione del procedimento disciplinare sia rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente del C.d.S., è poi il C.P. (art. 33, comma 3) a contestare i fatti al magistrato e poi, valutate le prime giustificazioni dell'inquisito, ad apprezzarne l'attendibilità ai fini dell'archiviazione, ovvero decidere che si dia corso all'istruttoria, fino alla discussione dinanzi a sé stesso, ed alla susseguente determinazione di merito. In conclusione l'organo giudicante è privo della doverosa terzietà rispetto a quello che formula l'accusa, in violazione dei principi del giusto processo.

Né può essere equivocata la funzione della commissione di tre membri del C.P. è rimesso, per ogni singolo affare, compiere accertamenti preliminari ovvero l'istruttoria (art. 33), in quanto si tratta di compiti meramente strumentali e di proposta, finalizzati a decisioni da assumersi comunque dal *plenum*.

Potrebbero poi enumerarsi altri aspetti negativi della procedura, in cui si riscontrano fasi inutilmente ripetitive, in assenza di adeguate garanzie di efficienza e speditezza anche sul piano dei termini; ma la natura assorbente dei vizi sopra tratteggiati esime da una più minuta trattazione.

### **3. La presente proposta.**

Il quadro sopra delineato impone di ricondurre la normativa sulla disciplina dei magistrati amministrativi all'osservanza di elementari canoni di chiarezza, razionalità e compatibilità costituzionale, e tali obiettivi intende perseguire la presente proposta di legge.

L'articolato consiste in modifiche ed integrazioni alle corrispondenti disposizioni della legge n. 186 del 1982, al fine di non compromettere la originaria organicità strutturale di questo testo normativo fondamentale per la funzionalità della giustizia amministrativa.

## **Art. 1**

L'art. 1, sostituendo l'attuale art. 32, ed articolandolo in sei commi, intende ovviare alla più vistosa lacuna del sistema vigente, attraverso la elencazione delle fattispecie dell'illecito disciplinare e delle relative sanzioni, attraverso il recepimento in larga parte delle norme di cui al d.lgs. n. 109 del 2006 riguardante i magistrati ordinari. Si è tuttavia provveduto agli opportuni adattamenti sopprimendo fattispecie specificamente collegate alle competenze penali.

Neppure il sistema delle sanzioni, esposto nell'art. 32 *bis*, pare richiedere per la magistratura amministrativa interventi innovativi rispetto ad un corpo di disposizioni di tradizione assai risalente in tutta l'area magistratuale e del pubblico impiego.

## **Art. 1 bis**

L'art. 1 bis introduce l'art. 32 ter, che disciplina l'istituto della riabilitazione del magistrato che è stato destinatario di una sanzione disciplinare, dopo cinque anni dalla sua irrogazione. L'ottenimento della riabilitazione è sottoposto ad una serie di condizioni ed è concessa previa delibera del Consiglio di Presidenza, all'esito di un procedimento che può essere avviato anche d'ufficio.

## **Art. 2**

L'art. 2, che sostituisce l'originario art.33, individua gli organi del procedimento disciplinare, ai commi 1 e 2 si introduce una innovazione circa la titolarità dell'azione disciplinare: accanto alla conferma della titolarità in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri (v. l'art. 34, comma 1 testo vigente), si stabilisce la competenza del Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato in luogo del Presidente capo dell'Istituto. In difetto di una figura assimilabile al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che assolve tale funzione nella magistratura ordinaria, sembra opportuno che l'iniziativa disciplinare, sottratta al collegio dell'autogoverno, non sia esercitata dall'organo di vertice dell'intero plesso, per evitarne la soggezione indiretta al giudizio della sezione disciplinare.

La funzione, pertanto, viene assegnata al Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato, quale più elevata qualifica sub apicale del sistema nel suo complesso, non facente parte del *Plenum*.

Il comma 3 disciplina la commissione istruttoria - composta per ciascun affare da tre membri non facenti parti della Sezione disciplinare - fissandone i compiti.

Il comma 4 istituisce la Sezione disciplinare introducendo l'innovazione di maggior rilievo della nuova normativa, che tende ad assicurare la terzietà nell'esercizio della potestà disciplinare, secondo moduli analoghi a quelli operanti nella magistratura ordinaria.

L'organo è nominato nella prima adunanza del Consiglio di Presidenza tra i propri membri, il cui mandato ha la durata dell'intera consiliatura, che assume la funzione, oggi esercitata dal *plenum*, di decidere sulla eventuale fondatezza dell'incolpazione e sull'applicazione della sanzione.

La composizione della Sezione è fissata in cinque membri effettivi del C.P. (comma 4). La presidenza è affidata al Vice presidente del C.P.; gli altri componenti sono scelti, uno tra membri "laici", uno tra i membri eletti dal C.d.S. e due membri eletti dai T.a.r., con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti del C.P. (comma 6).

Sono previsti membri supplenti in identica proporzione tra le diverse componenti (comma 5).

### **Art. 3**

Dispone la sostituzione dell'attuale art. 34. Il nuovo art. 34 è dedicato al procedimento disciplinare.

Dopo la contestazione degli addebiti da parte del titolare dell'azione disciplinare (comma 1) è previsto l'intervento del C.P. per la sola nomina della commissione istruttoria (comma 2), stabilendosi che l'organo svolga il suo compito in contraddittorio con l'interessato, e riferisca poi al titolare che ha promosso il procedimento.

In tal modo, l'attività "requirente", che nella giustizia amministrativa non può essere rimessa al Procuratore generale, come nella magistratura ordinaria e presso la Corte dei conti (cfr. l. 13 aprile

1988 n. 117, art. 10, comma 9), può svolgersi sotto la diretta direzione e responsabilità di un organo, Presidente del Consiglio dei Ministri o Presidente Aggiunto del C.d.S., sostanzialmente terzo rispetto al C.P. e, soprattutto, rispetto alla neo istituita Sezione disciplinare.

Il comma 3, onde evitare incertezze interpretative, così favorendo la speditezza della procedura, detta alcune disposizioni:

a) sulla facoltà dell'inquisito di farsi assistere da altro magistrato, avvocato o ove occorra consulente tecnico;

b) sulla comunicazione degli atti del procedimento;

c) sul differimento dello svolgimento di atti della procedura, precisandone la condizioni e le modalità. Tale comma introduce un regime rigoroso dei differimenti, a istanza di parte, delle varie fasi del procedimento disciplinare; questa esigenza nasce dall'esame delle prassi difensive distorte che il Consiglio ha dovuto fronteggiare recentemente.

d) Il comma riprende, pressoché testualmente, le corrispondenti disposizioni sancite dall'art. 1370, co. 5, cod. ord. mil., a loro volta riprodotte di un consolidato orientamento del Consiglio di Stato.

I commi 4 e 5 regolano le fasi conclusive dell'istruzione e le modalità di svolgimento della trattazione dinanzi alla Sezione disciplinare e la relativa decisione, imponendo termini che vengono poi dichiarati perentori dal comma 6.

### **Art. 4**

L'articolo detta al primo comma due disposizioni di coordinamento:

a) la prima ha lo scopo di adeguare l'elenco delle attribuzioni del C.P. sancito dall'art. 13, l. n. 186 del 1982 alla istituenda Sezione disciplinare, sottraendo la fase deliberativa del procedimento disciplinare alla competenza generale del Consiglio;

b) la seconda, al fine di rendere più tempestivo, efficiente e credibile il sistema disciplinare della G.A., elimina dal relativo procedimento, l'onere di acquisire, nell'ottica del giudizio dei pari di cui costituisce retaggio storico, il parere dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato ove la sezione disciplinare si determini

nel senso della inflizione di una misura espulsiva ovvero della sospensione dal servizio.

Il secondo comma abroga l'art. 13, comma 4, della legge n. 186 del 1982, per le ragioni che sono state illustrate al precedente punto 2; si fa salvo il potere dell'organo di autogoverno, previsto dall'art. 5. t.u. Cons. St., di dispensare il magistrato amministrativo riconosciuto inidoneo allo svolgimento delle funzioni giudiziarie per infermità psico-fisica.

Il terzo comma individua il regime transitorio, relativamente ai procedimenti disciplinari in corso, sancendo l'ultrattività della disciplina attuale in relazione ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore della nuova legge, siano stati contestati gli addebiti.

Si adegua l'art. 13, comma 2 n.2, della stessa legge, precisando che i provvedimenti disciplinari sono assunti dal C.P. mediante deliberazione della Sezione disciplinare.  
Segue una norma di diritto intertemporale.

## APPENDICE STORICA

## **Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza**

*Decreto del 6 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006 – artt 39 - 43*

### **CAPO VI**

#### **DISCIPLINA**

##### **Art. 39**

##### **Titolarità dell'azione disciplinare**

Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente del Consiglio di Stato.

##### **Art. 40**

##### **Accertamenti preliminari**

1. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di apertura del procedimento disciplinare il Consiglio di Presidenza deferisce la questione alla Commissione di cui all'art. 33, comma secondo, della legge 27 aprile 1982 n. 186, scegliendo di norma i componenti tra i membri effettivi della seconda Commissione permanente. La Commissione disciplinare procede agli accertamenti preliminari entro trenta giorni.

2. Contestualmente alla nomina dei tre componenti il Consiglio di Presidenza designa il nominativo di due supplenti.

3. Qualora un componente della Commissione, non possa partecipare, per qualsiasi impedimento, alla seduta della Commissione stessa, impedendone così il funzionamento, sarà sostituito da uno dei supplenti designati senza che siano ripetute le attività già espletate, delle quali viene presa cognizione dal supplente.

4. Dell'avvenuta sostituzione e presa cognizione, da parte del supplente, delle attività già espletate si dà atto nel verbale della Commissione.

##### **Art. 41**

##### **Contestazione dei fatti**

Il Consiglio, sulla base delle risultanze emerse dagli accertamenti preliminari, contesta i fatti al magistrato con invito a presentare entro trenta giorni le eventuali giustificazioni.



**Art. 42**  
**Istruttoria**

1. Il Consiglio, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la Commissione di cui all'art. 40 di procedere all'istruttoria.
2. L'istruttoria deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data in cui ne è stato dato l'incarico alla Commissione prevista dall'art. 40, con deposito dei relativi atti presso la segreteria del Consiglio di Presidenza.
3. La segreteria deve dare immediata comunicazione all'interessato di ogni deliberazione adottata nel corso dell'istruttoria.

**Art. 43**  
**Decisione**

1. Il Presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine per la conclusione dell'istruttoria, fissa con decreto la data della discussione dinanzi al Consiglio di Presidenza.
2. Il decreto è notificato all'interessato almeno quaranta giorni prima della discussione. Entro questo termine l'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti nonché depositare, non oltre dieci giorni prima della discussione, le sue difese.
3. Nella seduta fissata per la trattazione il componente della Commissione istruttoria più anziano nella qualifica svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato amministrativo ovvero da un avvocato del libero foro e in ogni caso ha per ultimo la parola.
4. Il Consiglio assume le sue determinazioni immediatamente dopo la discussione, con deliberazione motivata.
5. Ove il Consiglio si determini per la rimozione, o in qualunque momento del procedimento disciplinare la sospensione cautelare del magistrato dall'ufficio, il Presidente provvede ad investire della questione l'Adunanza Generale del Consiglio di Stato per la formulazione del parere previsto dall'art. 5 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, richiamato dall'art. 13 pen. comma della legge 27 aprile 1982, n. 186.
6. Il Consiglio acquisisce il predetto parere e adotta in via definitiva i provvedimenti di propria competenza.